GUIDA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO

La composizione della forza lavoro della nostra categoria, a partire dalla fine degli anni 90', è andata via via trasformandosi con l'ingresso di migliaia e migliaia di donne e uomini provenienti da tutti i continenti.
Non è un fenomeno destinato a esaurirsi, al contrario molte e molti ancora bussano alle nostre porte, e parte di queste e questi le ritroviamo e li ritroveremo nei servizi alle persone, alla cittadinanza.
Tanto più per chi si trova a vivere lontano dalla propria terra, con inevitabili difficoltà linguistiche e con la necessità di adattarsi a regole spesso ignote.
Essere informati aiuta gli immigrati a vivere meglio qui da noi, ma aiuta anche noi a vivere meglio con gli immigrati.
Da qui le ragioni di questa pubblicazione, che sarà via via aggiornata, su una materia complessa, farraginosa.
Uno strumento che possa permettere alle nostre delegate e delegati sindacali, certamente non solo quelli stranieri, di districarsi in regole il più delle volte volutamente confuse.
L'accesso all'informazione è oggi un diritto fondamentale per tutti è il primo diritto, la guida vuole dare una mano per il loro esercizio.

NEWS OTTOBRE 2020

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

Nei casi in cui la commissione territoriali non accolga la domanda di protezione internazionale, questa trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa .
Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa.

Fp CGIL Nazionale

Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità.
Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO APOLIDE

Il permesso di soggiorno è rilasciato per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

Il permesso di soggiorno per cure mediche consente lo svolgimento di attività lavorativa e:

- ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico;
- è rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche documentate.

Fp CGIL Nazionale

INDICE

1 - IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

- Espulsione amministrativa
- Espulsione disposta dal giudice
- Divieto di espulsione
- Respingimento alla frontiera
- Centri di accoglienza e dove si trovano
- Cosa sono i Centri di accoglienza richiedenti asilo e dove si trovano
- Cosa sono i Centri di identificazione ed espulsione e dove si trovano
- Permanenza.
- Che assistenza forniscono i Centri per l'immigrazione
- Assistenza sanitaria per stranieri irregolari

2- POLITICHE MIGRATORIE E CONDIZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA

- 2.1 Quanti stranieri possono entrare in Italia
- 2.2 I requisiti generali richiesti per l'ingresso regolare
- 2.3 I controlli e le conseguenze
- 2.4 Alla frontiera

3- ACCORDI DI SCHENGEN

- 3.1 Stati terzi sono tutti gli Stati, anche appartenenti all'UE (Gran Bretagna e Irlanda) che non hanno sottoscritto gli Accordi di Schengen.

4- RILASCIO DEL VISTO

- 4.1 Paesi esenti dall'obbligo di visto d'ingresso solo in caso di soggiorni di breve durata (massimo di 90 giorni) per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva

- 4.2 Rilascio del visto
- 4.3 Documentazione
- 4.4 Esito della richiesta di visto
- 4.5 Categorie e tipologie di visti
- 4.6 Le tipologie di visto

5- SOGGIORNO IN ITALIA DEL CITTADINO STRANIERO

- 5.1 Requisiti
- 5.2 Requisiti particolari per ottenere un permesso di soggiorno
- 5.3 Come si ottiene un permesso di soggiorno
- 5.4 Il pagamento
- 5.5 Documento di identificazione
- 5.6 Dichiarazione di ospitalità
- 5.7 Accordo di integrazione
- 5.8 Diritti e obblighi collegati al permesso di soggiorno
- 5.9 I diritti
- 5.10 Durata, rinnovo, revoca e annullamento
- 5.11 Rinnovo del permesso di soggiorno
- 5.12 Il pagamento
- 5.13 Perdita del posto di lavoro

6 - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

7 - PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)

- 7.2 Richiesta dai familiari di cittadino straniero
- 7.3 La domanda
- 7.4 Revoca
- 7.5 L'accesso al pubblico impiego è permesso, però, non per tutte le mansioni, ma solo per quelle

8 - ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEI CITTADINI STRANIERI

9 - PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO DELL'UE

10 - CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA

- 10.1 La domanda

11 - CARTA BLU UE - LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

- 11.1 Ricongiumenti
- 11.2 Soggiorno in altri Paesi
- 11.3 Esclusioni

12 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA E ALTRI TITOLI AL SOGGIORNO

- 12.1 Cittadino straniero titolare di visto di ingresso per residenza elettiva
- 12.2 Cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno.
- 12. 3 Cittadino straniero "altro familiare" di cittadino comunitario.

13 - USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO

- 13.1 Reingresso nel territorio dello Stato italiano
- 13.2 Minore straniero
- 13.4 Richiesta di un visto di reingresso
- 13.5 Allontanamento dal territorio italiano
- 13.6 Ricorso
- 13.7 Limiti all'espulsione
- 13.8 Espulsione amministrativa

Fp CGIL Nazionale

- 13.9 Divieto di reingresso
- 13.10 Trattenimento nei CIE
- 13.11 Ordine di lasciare il Paese
- 13.12 Rimpatrio assistito
- 13.13 Ritorno Volontario Assistito
- 13.14 Chi può utilizzare il RVA
- 13.15 Divieti di espulsione

14 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO

- 14.1 Ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale)
- 14.2 La richiesta del nulla osta
- 14.3 Subentro di un nuovo datore di lavoro
- 14.4 Validità del nulla-osta al lavoro
- 14.5 Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- 14.6 La richiesta
- 14.7 Permessi di soggiorno che consentono di lavorare
- 14.8 Titoli al soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa
- 14.15 Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- 14.16 Ingresso per lavoro autonomo
- 14.17 Requisiti per il rilascio di visto per lavoro autonomo
- 14.18 La domanda.

15 - INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

- 15.1 Stage e addestramento formativo
- 15.2 La domanda
- 15.3 Infermieri professionali
- 14. 5 Il permesso di soggiorno
- 14. 6 Riconoscimento del titolo

16 - LA CONDIZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO

- 16.1 Principi generali
- 16.2 Parità di trattamento
- 16.3 Divieto di discriminazione.
- 16.4 Lavoro subordinato
- 16.5 La durata del permesso di soggiorno
- 16. 6 Perdita del posto di lavoro
- 16.7 Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
- 16.8 Assunzione di un lavoratore straniero in fase di rilascio di permesso di soggiorno o con permesso scaduto
- 16.9 Lavoro stagionale
- 16.10 La durata
- 16.11 I diritti previdenziali e assistenziali garantiti ai lavoratori stagionali
- 16.12 Lavoro autonomo
- 16.13 Lavoro irregolare

17 - LA CONDIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO

- 17.1 Diritti riconosciuti ai cittadini comunitari e ai loro familiari
- 17.2 Definizione di familiare di cittadino comunitario
- 17.3 Familiari extracomunitari di cittadino comunitario possono entrare regolarmente nel territorio italiano
- 17.4 Diritto al soggiorno dei cittadini comunitari
- 17.5 Mantenimento del diritto al soggiorno
- 17.6 Diritto al soggiorno dei familiari (anche extracomunitari) di cittadini comunitari
- 17.8 Titolo al soggiorno il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, presente sul territorio italiano da più di tre mesi.
- 17.9 Decesso o trasferimento in altro Paese annullamento di matrimonio
- 17.10 Diritto di svolgere attività lavorativa del cittadino comunitario

Ex CGIL Nazionale

- 17.11 Diritto al soggiorno permanente
- 17.12 Soggiorno permanente prima dei cinque anni
- 17.13 Diritto alla salute
- 17.14 Allontanamento del cittadino comunitario e dei suoi familiari

18 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

- 18.1 Diritto all'unità familiare
- 18.2 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare
- 18.3 Per quali familiari si può chiedere il ricongiungimento familiare.
- 18.4 Condizioni e modalità per il ricongiungimento familiare
- 18.5 Iter da seguire per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari
- 18.6 Ingresso di familiare al seguito
- 18.7 Permesso di soggiorno per motivi familiari

19 - MINORE STRANIERO

- 19.1 Minori stranieri accompagnati
- 19.2 Minore straniero e lavoro
- 19.3 Minori stranieri non accompagnati
- 19.4 Compimento della maggiore età

20 - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

- 20.1 Diritto all'istruzione e inserimento nella scuola
- 20.2 Visto di ingresso per studio
- 20.4 La domanda
- 20.5 Attività diverse rispetto alla formazione universitaria
- 20.6 Permesso di soggiorno per studio
- 20.7 Permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività lavorativa
- 20.8 Durata ha il permesso di soggiorno per studio
- 20.9 Accesso all'università
- 20.11 Domanda.
- 20.12 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
- 20.13 Professioni sanitarie
- 20.14 Test di lingua italiana per il permesso UE per soggiornante di lungo periodo

21 - ASSISTENZA SANITARIA

- 21.1 Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
- 21.2 Ingresso in Italia per motivi di cura visto di ingresso per motivo di cure mediche
- 21.3 Trasferimento in italia per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari
- 21.4 Trasferito in italia per cure mediche nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni.
- 21.5 Consultori familiari
- 21.6 Permesso di soggiorno per gravidanza
- 21.7 Revoca
- 21.8 Rinnovo
- 21.9 Conversione

22 - CITTADINANZA

- 22.1 Cittadinanza italiana per nascita
- 22.2 Documenti da allegare(se istanza presentata presso Comune italiano)
- 22.3 Cittadinanza italiana per matrimonio
- 22.4 Cittadinanza italiana per naturalizzazione e beneficio di legge
- 22.5 I requisiti
- 22.6 Cittadinanza italiana il figlio minore di genitore naturalizzato
- 22.7 Minore straniero nato in Italia da cittadini stranieri.
- 22.8 Altre ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- 22.9 Chi non può riacquistare la cittadinanza italiana
- 22.10 Apolidia

Fp CGIL Nazionale

23 - DIRITTO DI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- 23.1 Definizioni:
- 23.2 La domanda
- 23.3 Ricorso in caso di rifiuto
- 23.4 Permesso di soggiorno per motivi umanitari

24 - STRANIERO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 24.1 Gratuito patrocinio
- 24.2 Difensore civico
- 24.3 Patente e codice della strada
- 24.4 I requisiti
- 24.5 Iscrizione anagrafica/residenza
- 24.5 Carta d'identità
- 24.6 Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà
- 24.7 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

GLOSSARIO DEI TERMINI

LINK UTILI

Fp CGIL Nazionale

1 - IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Si definiscono “clandestini” gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso, mentre si definiscono “irregolari” gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad esempio il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.
I clandestini, secondo la legge italiana, devono essere respinti alla frontiera o espulsi. Gli stranieri irregolari vanno espulsi o accompagnati alla frontiera.
Non possono essere espulsi immediatamente se:

- occorre prestare loro soccorso;
- occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
- occorre preparare i documenti per il viaggio;
- non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo;
- devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione.

1.1 Espulsione amministrativa
Può essere disposta dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e disposta dal Prefetto per ingresso clandestino, per irregolarità del soggiorno o per sospetta irregolarità sociale.
Lo straniero può presentare ricorso contro l’espulsione, nel primo caso al TAR del Lazio, nel secondo caso al Tribunale ordinario.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed è immediatamente esecutiva, anche se viene impugnata dall’interessato.
Il questore è tenuto a richiedere il parere all’autorità giudiziaria se lo straniero che deve essere espulso è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere.
L’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
Qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento, il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Un caso ulteriore di espulsione amministrativa è quando lo straniero ha commesso reati con finalità di terrorismo anche internazionale o quando ha compiuto atti finalizzati a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione terroristica.
1.2 Espulsione disposta dal giudice
Nei casi previsti dalla legge, l’espulsione dello straniero irregolare o clandestino può essere disposta dal giudice.
Si tratta della cosiddetta espulsione a titolo di misura di sicurezza, che viene disposta dal giudice in seguito a condanna penale (se emanata per un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza), sempre che il condannato straniero risulti socialmente pericoloso.
Quindi, oltre alla condanna alla pena vera e propria, il giudice può ordinare che, dopo l’espiazione della pena, il cittadino straniero venga espulso.
L’altro caso è quello della espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, cioè disposta dal giudice in sostituzione della pena detentiva.
Per fare questo, però, si devono verificare tre condizioni:

1. lo straniero condannato deve essere espellibile immediatamente secondo le regole che governano l’espulsione amministrativa: ingresso clandestino, per irregolarità del soggiorno o per sospetta irregolarità sociale;
2. la condanna a pena detentiva deve essere conseguente a reato (in materia di immigrazione) con pena massima non superiore a due anni e non deve riguardare delitti di particolare gravità (ad esempio, il delitto di strage, terrorismo, fabbricazione vendita e detenzione di armi, associazioni di tipo mafioso);
3. il giudice deve ritenere di non poter concedere la sospensione condizionale della pena.

La condanna è immediatamente eseguibile, anche se non definitiva, e l’espulsione non può avere durata inferiore ai cinque anni.
La recente riforma del sistema carcerario (D.L. n. 146/2013) ha inoltre previsto che all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso ed il questore deve avviare la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procedere all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. Sull’espulsione decide il magistrato di sorveglianza competente con decreto che

FP CGIL Nazionale

deve essere comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.

1.3 Divieto di espulsione

È previsto il divieto di espulsione per lo straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Inoltre, salvo i casi di espulsione disposta dal Ministero dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, non possono essere espulsi:

- gli stranieri minori di 18 anni (a meno che non gli sia consentito di seguire il genitore o l'affidatario espulsi);
- gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, salvo casi di particolare gravità;
- gli stranieri che convivono con parenti italiani entro il secondo grado o con il coniuge italiano;
- le donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

1.4 Respingimento alla frontiera

Il respingimento alla frontiera può essere disposto nei confronti dello straniero che si presenta alla frontiera privo dei requisiti che consentono l'ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai controlli, viene fermato subito dopo l'ingresso

1.5 Centri di accoglienza e dove si trovano

I Centri di accoglienza sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.
I centri attualmente operativi sono:

- Agrigento, Lampedusa;
- Cagliari, Elmas;
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago;
- Lecce – Otranto;
- Ragusa Pozzallo.

1.6 Cosa sono i Centri di accoglienza richiedenti asilo e dove si trovano

I Centri di accoglienza richiedenti asilo (**CARA**) sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
I centri attualmente operativi sono:

- Bari Palese, Area aeroportuale;
- Brindisi, Restino;
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago;
- Crotone, località Sant'Anna;
- Foggia, Borgo Mezzanone;
- Gorizia, Gradisca d'Isonzo;
- Roma, Castelnuovo di Porto;
- Trapani, Salina Grande.

1.7 Cosa sono i Centri di identificazione ed espulsione e dove si trovano

I Centri di identificazione ed espulsione (**CIE**) sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Sono previsti dalla legge italiana e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari.
Una legge del 2011 ha prorogato il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni a 18 mesi complessivi.
Attualmente i centri operativi sono 13:

- Bari-Palese, area aeroportuale;
- Bologna, Caserma Chiarini;
- Brindisi, Loc. Restino;
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago;
- Catanzaro, Lamezia Terme;
- Crotone, S. Anna;
- Gorizia, Gradisca d'Isonzo;

Fp CGIL Nazionale

- Milano, Via Corelli;
- Modena, Località Sant'Anna;
- Roma, Ponte Galeria;
- Torino, Corso Brunelleschi;
- Trapani, Serraino Vulpitta;
- Trapani, loc. Milo.

1.8 Permanenza. In attuazione di direttive comunitarie, ha fissato nuovi limiti temporali per la permanenza dell'immigrato nei CIE.
In particolare, qualora questo sia in attesa di espulsione già convalidata, la permanenza nel centro non può superare i 30 giorni.
Questo termine può essere ampliato, per motivate ragioni, dal giudice su richiesta del questore, ma entro un massimo di 90 giorni.

1.9 Che assistenza forniscono i Centri per l'immigrazione

I Centri per l'immigrazione sono gestiti dalle Prefetture tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative che si sono aggiudicate, attraverso gare di appalto, il servizio.
Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni riguardano l'assistenza alla persona (vitto, alloggio, fornitura effetti personali, assistenza sanitaria, assistenza psico-sociale e mediazione linguistico culturale), la ristorazione, il servizio di pulizia ed igiene ambientale e la manutenzione della struttura e degli impianti.

1.10 Assistenza sanitaria per stranieri irregolari

Lo straniero che soggiorna irregolarmente in Italia, ha diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità anche se, in determinati casi (ad es. per motivi di ordine pubblico) le autorità di pubblica sicurezza (es. Carabinieri, Polizia di Stato) potranno ottenere il referto.
Per un approfondimento **assistenza sanitaria**.

2- POLITICHE MIGRATORIE E CONDIZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA

2.1 Quanti stranieri possono entrare in Italia

L'ingresso dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato italiano avviene in via di principio sulla base di una programmazione stabilita dal Governo con alcuni atti di natura politica.
Dunque se un cittadino straniero intende stabilirsi in Italia con un progetto migratorio di lunga durata lo può fare solo quando le politiche governative lo prevedono.
Ogni anno vengono emanati uno o più decreti governativi (c.d. decreto flussi) che fissano le quote di ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo relative ai cittadini stranieri residenti all'estero che intendono emigrare nel nostro Paese.
Il decreto flussi fissa di solito dei limiti quantitativi, stabilendo quanti sono complessivamente i cittadini che possono fare ingresso per motivi di lavoro, ma anche dei limiti qualitativi perché ripartisce le quote anche a seconda delle nazionalità o delle figure professionali dei lavoratori stranieri.
Ai fini di tale programmazione si deve tenere conto degli ingressi per ricongiungimento familiare e delle misure di protezione temporaneamente disposte, essendo entrambi considerati ingressi fuori quota.

2.2 I requisiti generali richiesti per l'ingresso regolare

I requisiti e le condizioni generali per l'ingresso regolare dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato sono:

- possesso di un visto di ingresso o di transito
- passaggio ai valichi di frontiera autorizzati
- disponibilità di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo. Tale disponibilità può essere dimostrata non solo mediante esibizione di denaro contante ma anche di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie assicurative o di documenti comprovanti fonti di reddito in Italia. Lo straniero inoltre deve indicare l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale
- assenza di un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Unione Europea e assenza di una segnalazione ai fini della non ammissione.

Non è ammesso in Italia lo straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata con patteggiamento) per i gravi reati previsti dall'art.380 c.p.p, commi 1 e 2, oppure quelli inerenti lo spaccio di stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e di minori da impiegare in attività illecite o per i reati inerenti la contraffazione e la tutela dei marchi e dei diritti d'autore.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato gli stranieri espulsi, salvo speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno o decorso dei termini (che può essere da 3 a 5 anni), gli stranieri che debbono essere

FnCGIL Nazionale

espulsi dal territorio dello Stato e quelli segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

- possesso di passaporto, o di altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento delle frontiere

2.3 I controlli e le conseguenze

L'accertamento dei requisiti precedentemente elencati deve essere effettuato:

- prima dell'ingresso, in occasione del rilascio del visto
- all'ingresso, in occasione dei controlli alla frontiera e può essere ripetuto anche in seguito ai fini della permanenza nel territorio.

La presenza di un requisito negativo o l'assenza di un requisito positivo richiesto comporta il respingimento dello straniero alla frontiera, anche qualora in possesso di regolare visto d'ingresso.

2.4 Alla frontiera

Alla frontiera italiana lo straniero viene sottoposto ai controlli doganali relativi alle merci e al denaro trasportati. Superati positivamente i controlli, l'autorità di frontiera timbra il passaporto con la data ed il luogo di transito. Si considera il timbro un atto dovuto che qualora sia omesso dall'autorità di frontiera deve essere richiesto perché prova la data di ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Nei casi in cui lo straniero sia respinto e sia entrato con mezzi altrui, il vettore del mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera è obbligato a ricondurre lo straniero nello Stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto di viaggio.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso lo straniero oltre ad essere in possesso dei requisiti generali previsti ai fini dell'ingresso nel territorio, deve dimostrare quelle ulteriori condizioni che sono richieste che sono qui indicate.

3- ACCORDI DI SCHENGEN

Alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) nel 1985 hanno sottoscritto un primo Accordo di Schengen finalizzato ad assicurare la libera circolazione di merci e persone e la progressiva abolizione di frontiere comuni.

Nel 1990 fu poi firmata la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, alla quale hanno aderito, oltre ai firmatari originari dell'Accordo, anche Italia (1990), Spagna, Portogallo e Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda (1996) e successivamente Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Malta (2003), Svizzera (2008) e Lichtenstein (2011).

L'applicazione di tali Accordi prevede l'attuazione di una politica comune dei Paesi europei in tema di asilo ed immigrazione, di controllo alle frontiere, di disciplina dei visti di ingresso e di cooperazione giudiziaria e tra polizie in materia penale e di estradizione.

3.1 Stati terzi sono tutti gli Stati, anche appartenenti all'UE (Gran Bretagna e Irlanda) che non hanno sottoscritto gli Accordi di Schengen.

Spazio Schengen: è l'insieme dei territori nazionali degli Stati che applicano la Convenzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. E di fatto, attraverso altri Paesi che applicano la Convenzione, anche Monaco, San Marino e Vaticano. Altri quattro Stati (Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) hanno sottoscritto l'Accordo di Schengen, ma per essi non è al momento ancora in vigore, poiché non hanno attuato tutti gli adempimenti tecnici previsti: quindi, in via provvisoria, mantengono ancora i controlli alle frontiere.

Frontiere interne: sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari - per passeggeri - esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.

Frontiere esterne: sono il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

Libera circolazione dei cittadini stranieri nello spazio Schengen. In base all'attuale processo di comunitarizzazione della disciplina dell'immigrazione il cittadino straniero regolarmente soggiornante in uno

NSCGL Nazionale

Stato contraente ha diritto di libera circolazione solo per motivi di turismo (fino a tre mesi) in tutti gli altri Stati che hanno aderito agli Accordi di Schengen.
Il diritto di libera circolazione è però condizionato al rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste dall'ordinamento interno dello Stato contraente, che spesso prevede degli obblighi di dichiarazione all'autorità della propria presenza entro termini tassativi.
Per l'ordinamento italiano "Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore" entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.
Ai cittadini stranieri che adempiono a questo obbligo viene rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa all'autorità che attesta la loro regolarità sul territorio italiano.
Ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno concesso da un altro Stato membro dell'Unione che si trovano sul territorio italiano e non dichiarano la propria presenza, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta anche l'espulsione amministrativa.
L'espulsione amministrativa può essere adottata anche nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio italiano oltre i tre mesi dall'ingresso e ha violato l'intimazione del Questore di recarsi nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno, o altra autorizzazione, in corso di validità, che gli ha conferito il diritto di soggiornare in Italia.

4 - RILASCIO DEL VISTO

Il visto è un'autorizzazione amministrativa all'ingresso nel territorio dello Stato, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana del Paese d'origine o di stabile residenza dello straniero, entro 90 giorni dalla data della richiesta.
Nei casi di assoluta necessità la Polizia di Frontiera può essere autorizzata a concedere:

- visti d'ingresso non superiori a 10 giorni;
- visti di transito non superiore a 5 giorni.

Sono esentati dal visto di ingresso:

- i titolari di carta di soggiorno, anche rilasciata da un altro Stato Membro dell'Unione Europea
- i titolari di carta blu UE rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea
- alcune categorie di stranieri che in base ad accordi internazionali giungono in Italia per soggiorni di breve durata.

4.1 Paesi esenti dall'obbligo di visto d'ingresso solo in caso di soggiorni di breve durata (massimo di 90 giorni) per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei Daru Salam, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Macedonia, Malesia, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Repubblica Democratica di Timor Est, Repubblica di Vanuatu, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Uruguay, Venezuela.

4.2 Rilascio del visto
Il rilascio dei visti di ingresso o di transito nel territorio dello Stato è di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero.
Qualora la parte contraente competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza nel Paese di residenza dello straniero, o in Paesi di grande estensione territoriale, nella regione di residenza, il Visto Schengen Uniforme (di breve durata) può essere rilasciato dalla Rappresentanza di un'altra parte contraente in nome e per conto di quella competente.
4.3 Documentazione
Il visto è rilasciato a seguito di domanda presentata personalmente dallo straniero maggiorenne o, nel caso di minori, da un maggiorenne con l'assenso di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.
Nella domanda egli deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
Alla domanda, redatta su apposito modulo, vanno allegati:

- passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente
- documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e in ogni caso quella concernente le finalità del viaggio, i mezzi di trasporto utilizzati, i mezzi di sussistenza e le condizioni dell'alloggio

FLC CGIL Nazionale

4.4 Esito della richiesta di visto

L'autorità competente esegue gli accertamenti previsti in relazione al tipo di visto richiesto, comprese le verifiche preventive di sicurezza, e provvede entro 90 giorni dalla domanda.

Nel caso di richiesta di visto per lavoro autonomo il termine è fissato in 120 giorni.

L'autorità che rilascia il visto consegna all'interessato una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o in mancanza in inglese,francese, spagnolo o arabo.

In caso di diniego di visto per motivi familiari, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale Ordinario competente senza limiti di tempo.

Il diniego non deve essere motivato, salvo in caso di visto per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, lavoro autonomo, lavoro in tutti i casi particolari, motivi familiari, cure mediche e studio.

4.5 Categorie e tipologie di visti

Secondo la Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen i visti di ingresso si dividono in tre grandi categorie:

1 - Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle parti contraenti. Possono essere:

- di transito aeroportuale (tipo A), obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi (Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Somalia e Sri Lanka) per transitare nella zona internazionale di un aeroporto senza entrare in territorio nazionale.
- per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi, purché la durata di un soggiorno ininterrotto o il totale dei soggiorni successivi, non siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen (art.11, comma 1, lettera a, Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen).

2 - Visti a validità territoriale limitata (VTL): validi soltanto per la parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificatamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale (tipo A), o per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C).

3 - Visti per soggiorni di lunga durata o Nazionali (VN): validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D) commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito (non più di 5 giorni) attraverso il territorio di altri Stati Schengen.

4.6 Le tipologie di visto

1 - Visto per adozione (VN)
2 - Visto per affari (VSU)
3 - Visto per cure mediche (VSU o VN)
4 - Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN)
5 - Visto per gara sportiva (VSU)
6 - Visto per invito (VSU)
7 - Visto per lavoro autonomo (VSU o VN)
8 - Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
9 - Visto per missione (VSU o VN)
10 - Visto per motivi familiari (VN)
11 - Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
12 - Visto di reingresso (VN)
13 - Visto per residenza elettiva (VN)
14 - Visto per ricerca (VSU o VN)
15 - Visto per studio (VSU o VN)
16 - Visto per transito aeroportuale (VTL)
17 - Visto per transito (VSU)
18 - Visto per trasporto (VSU)
19 - Visto per turismo (VSU)
20 - Visto per vacanze - lavoro (VN)
21 - Visto per volontariato (VSU o VN)

FOCSIL Nazionale

5 - SOGGIORNO IN ITALIA DEL CITTADINO STRANIERO

5.1 Requisiti

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo, che ha natura di autorizzazione, concesso al cittadino straniero per poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano, per la durata in esso indicata, e per svolgervi le attività inerenti al motivo per il quale è stato rilasciato, o comunque per quelle consentite dalla legge.
Il motivo del permesso di soggiorno deve essere lo stesso indicato sul visto d'ingresso.
I requisiti generali per ottenere un permesso di soggiorno. I requisiti e le condizioni generali necessari per ottenere un permesso di soggiorno sono:

1. possesso di un visto d'ingresso
2. ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali
3. presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso

L'ingresso del cittadino straniero in Italia è regolare se:

- si presenti ad un valico di frontiera autorizzato;
- sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente;
- disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- non sia condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento) per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d'autore, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia, dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno che non soddisfi tali requisiti verrà rifiutata, salvo non ricorrano gravi motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
In questa ipotesi, il cittadino straniero può ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in deroga ai principi generali sopra esposti, sulla base di una valutazione discrezionale fatta caso per caso dal Questore.

5.2 Requisiti particolari per ottenere un permesso di soggiorno

I requisiti e le condizioni particolari, che si aggiungono a quelli generali e variano in relazione allo specifico motivo del soggiorno.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo previsto dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti e la sua durata, **eccetto quello rilasciato per motivi di lavoro**, è quella prevista dal visto d'ingresso.
I principali motivi del soggiorno sono:

- attesa occupazione
- asilo politico già riconosciuto (rinnovo)
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta soggiorno)
- conversione permesso di soggiorno (da famiglia a lavoro; da lavoro a famiglia; da studio, dopo il conseguimento del diploma di laurea o di laurea specialistica a lavoro;)
- duplicato permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- duplicato permesso di soggiorno
- famiglia
- famiglia minore 14-18 anni
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- lavoro in casi particolari ex art.27 D.lgs n.286/98 e succ. mod. T.U.
- lavoro subordinato stagionale
- missione (superiore ai 90 gg)
- motivi religiosi

FP CGIL Nazionale

- residenza elettiva
- ricerca scientifica • status apolide (rinnovo)
- studio (superiore ai 90 gg)
- tirocinio
- attesa cittadinanza
- formazione professionale
- aggiornamento permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno (cambio domicilio o stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto)
- aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio o stato civile, inserimento figli, cambio passaporto).

Al cittadino straniero già presente nel territorio, ma che ha fatto ingresso senza apposito visto, in casi eccezionali tassativamente previsti, può essere rilasciato il permesso di soggiorno.
Tali casi sono:

- Minori in stato di abbandono (minore età)
- protezione sociale
- assistenza minore
- cure mediche (cittadina straniera irregolare in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi / coniuge di cittadina straniera irregolare in gravidanza o che ha partorito da meno di 6 mesi
- motivi di giustizia
- motivi umanitari / protezione sussidiaria
- richiesta asilo - asilo politico
- emigrazione in un altro paese e attesa cittadinanza

5.3 Come si ottiene un permesso di soggiorno

La richiesta deve essere presentata entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso, pena il rifiuto del permesso e l'espulsione, salvo "che il ritardo sia dipeso da forza maggiore" (es. ricovero ospedaliero...).
La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno viene presentata alla Questura competente, utilizzando un apposito kit predisposto che è a disposizione presso gli stessi uffici postali.

5.4 Il pagamento

La richiesta di rilascio e di rinnovo, o di duplicato del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi è stata altresì sottoposta al versamento di un contributo economico, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro.
La misura del contributo è determinata in base alla durata del permesso di soggiorno:

- € 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
- € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
- € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno

Per il rilascio (o il rinnovo) del permesso di soggiorno in Italia, articolandolo in tre fasce (di € 80, € 100 e € 200) a seconda della durata del permesso di soggiorno richiesto (artt. 1, c.1, 2, c. 1 e 2, e 3 DM 6 ottobre 2011), sono state annullate dal TAR del Lazio con sentenza del 31 maggio 2016 in quanto illegittime e in contrasto con la Direttiva CE (Dir. 2003/109/CE).
L'importo richiesto (pari, nel minimo, a circa otto volte il costo del rilascio di una carta di identità) risulta infatti sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla Direttiva CE e atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti del lavoratore extracomunitario che cerca di ottenere il permesso di soggiorno nel nostro Stato.

Non viene richiesto il versamento di tale contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:

- asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari
- minori,compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare
- cure mediche (anche per gli accompagnatori)
- aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità
- carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario/italiano

5.5 Documento di identificazione

Solo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), è anche un documento di identificazione, ma solo nei primi 5 anni dal rilascio.
Il permesso di soggiorno invece, è solo un documento di riconoscimento, quindi il cittadino straniero quando deve essere identificato deve esibire anche il passaporto o altro documento identificativo.

5.6 Dichiarazione di ospitalità

Proget Nazionale

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita, un cittadino straniero extracomunitario o un apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta, entro 48 ore.
In caso di violazione di tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00.
La dichiarazione di ospitalità è un documento che può certificare l'effettiva dimora del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato e viene solitamente richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. E' opportuno, quindi, che il dichiarante ed il cittadino extracomunitario ospitato ne conservino una copia appositamente vidimata dall'ufficio di Pubblica Sicurezza.
Tale dichiarazione non deve essere resa se si dà ospitalità ad un cittadino comunitario.

5.7 Accordo di integrazione

Lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione.
Non devono, invece, sottoscrivere l'accordo:

- i minori non accompagnati o legalmente affidati per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile
- gli stranieri che ottengono un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza e integrazione sociale per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale
- gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale (condizione da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, pubblica o privata, o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale)

La sottoscrizione, da parte dello straniero dell'accordo di integrazione si articola in crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei crediti o la risoluzione dell'accordo per inadempimento (se il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero) determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
Fanno eccezione gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'UE, nonchè lo straniero, titolare di altro permesso di soggiorno, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Entro tre mesi dalla firma lo straniero deve seguire un breve corso gratuito di "formazione civica e informazione sulla vita civile", realizzato a cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa manca, lo sottopone a un test sulla conoscenza della lingua italiana.

5.8 Diritti e obblighi collegati al permesso di soggiorno

Il cittadino straniero ha l'obbligo di esibire il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli venga richiesto dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, viene punito con l'arresto fino ad un anno ed un'ammenda fino a € 2.000.
Il cittadino straniero, inoltre, ha l'obbligo di esibire i documenti originali inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di presenza, permesso di soggiorno UE SLP, ricevuta postale in caso di rinnovo, unitamente al permesso scaduto o appuntamento/cedolino rilasciato dalla Questura/Commissariato di Polizia competente) agli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, o altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, pena l'irricevibilità dell'istanza relativa a questi procedimenti amministrativi. Come ad esempio: iscrizione presso le liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego competente, iscrizione presso Ufficio Anagrafe di un Comune, iscrizione presso una ASL.

5.9 I diritti

Il permesso di soggiorno dà diritto a circolare liberamente nel territorio dello Stato italiano e di porre la propria dimora nel luogo prescelto.
Lo straniero in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libero di lasciare il territorio dello Stato italiano e di circolare liberamente per motivi di turismo anche nell'area dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen.
Tale possibilità è concessa, però, fino ad un massimo di tre mesi, dopo aver dichiarato la propria presenza all'autorità locale di pubblica sicurezza, in base alle modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole normative nazionali.
Il permesso di soggiorno autorizza a svolgere le attività per le quali è stato concesso.

Ufficio Nazionale

La legge consente il suo utilizzo, in taluni casi, anche per altre attività:

- il permesso per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, se lo straniero è munito delle necessarie autorizzazioni, nonché l'esercizio di attività lavorativa quale socio lavoratore di cooperative;
- il permesso per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione presso il Centro per l'Impiego competente;
- il permesso per famiglia ottenuto mediante il ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo (

5.10 Durata, rinnovo, revoca e annullamento

La durata del permesso di soggiorno, di solito, è quella prevista dal visto di ingresso e comunque varia a seconda del motivo per cui lo straniero è autorizzato a soggiornare nel territorio:

a) fino a tre mesi nel caso di soggiorni di breve durata per visite e affari.
b) fino a sei mesi, rinnovabile per un anno, nel caso di permesso per motivi di protezione sociale
c) fino a nove mesi nel caso di soggiorno per lavoro stagionale, non rinnovabile
d) fino ad un anno in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione rinnovabile annualmente se corso pluriennale
e) fino a due anni nel caso di soggiorni per lavoro autonomo per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare
f) fino ad un anno se si tratta di lavoro subordinato a tempo determinato
g) secondo le necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico o dal suo Regolamento di Attuazione

5.11 Rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.
Il rinnovo deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima.
Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione.
Pertanto, la domanda di rinnovo presentata dopo il termine ultimo previsto dalla legge, ma entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del permesso di soggiorno, deve essere esaminata ed un eventuale provvedimento di espulsione amministrativa potrà essere effettuato solo per sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno, di cui quel ritardo può eventualmente costituire un indice rivelatore.
Una volta superati i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno,il cittadino straniero può richiedere una speciale autorizzazione all'Ufficio Immigrazione della Questura competente per inviare istanza tardiva di rinnovo.
La proroga si distingue dal rinnovo in quanto mera dilazione del periodo di validità del permesso senza alcuna altra modifica del titolo, per prassi le questure non usano specificare a che titolo concedono il prolungamento del permesso di soggiorno.
Il permesso non potrà essere rinnovato, o prorogato, qualora risulti che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dovuta all'adempimento degli obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi.

5.12 Il pagamento

La richiesta di rilascio e di rinnovo, o di duplicato del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi è stata altresì sottoposta al versamento di un contributo economico, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro.
La misura del contributo è determinata in base alla durata del permesso di soggiorno:

- € 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
- € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
- € 200,00 per il rilascio e il duplicato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Non viene richiesto il versamento di tale contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:
asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari
minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare

- cure mediche (anche per gli accompagnatori)
- aggiornamento (anche del permesso UE per soggiornante di lungo periodo) o conversione del titolo di soggiorno in corso di validità
- carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario

Revoca o annullamento del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno può cessare prima della scadenza per revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel

Fp CGIL Nazionale

territorio dello Stato oppure, sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

5.13 Perdita del posto di lavoro

La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari in caso di perdita del posto di lavoro.

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti.

contenuti nel kit postale, ma un'istanza su modulo cartaceo fornito direttamente dall'Ufficio Immigrazione. Questo comporta anche che non si debba versare la quota di 30 euro necessaria per l'inoltro della assicurata postale, ma solo il pagamento del bollettino postale di 27.50 euro per la smart card, che dovrà essere esibito insieme al resto della documentazione necessaria.

6 - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.

6.1 Le ipotesi di conversione del permesso di soggiorno

Si possono distinguere due gruppi di ipotesi di conversione:

A) istanza di p.s. elettronico da presentare, senza bisogno di richiesta di attestazione di disponibilità di una quota, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - UTG, mediante invio di un kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato:

1. conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo al soggiorno, anche dopo la scadenza
2. conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore - lettere B-C;
3. conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per motivi umanitari - lettera G;
4. conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari - lettera H;
5. conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari - lettera I;
6. conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno pe rmotivi familiari ,per affidamento o per integrazione minore - lettera L;
7. conversione del permesso di soggiorno in motivi di residenza elettiva da permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari - lettera M;
8. conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE in motivi di studio o soggiorno per altro scopo lecito- lettera N.

B) istanza di p.s.elettronico da presentare, previa richiesta di attestazione di disponibilità di una quota allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - UTG, del luogo di residenza o domicilio dell'interessato (attraverso la procedura telematica prevista con la registrazione nel sito internet del Ministero dell'Interno mediante invio di kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza domicilio dell'interessato :

1. conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VA per attestazione quota) o autonomo (Modello Z per attestazione quota) da permesso di soggiorno per studio e tirocinio - lettere D-E;
2. conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VB per attestazione quota) da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale - lettera F.
3. conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE (art. 9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico (Modello LS - LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota) - lettera N.

7 - PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)

FLC CGIL Nazionale

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.), che ha sostituito formalmente la carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare perchè lo autorizza a permanere in Italia a tempo indeterminato.
Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente:

- di fare ingresso in Italia in esenzione da visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
- di svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino comunitario. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.
- di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata la sua effettiva residenza sul territorio nazionale;
- di partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Non possono richiedere il permesso di soggiorno UE i titolari di un permesso di soggiorno:

- per motivi di studio o formazione professionale;
- a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- richiesta protezione internazionale (in attesa di una decisione definitiva);
- per soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (lavoro alla pari, lavoro stagionale, distacco)

7.1 I requisiti

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.) può essere richiesto dal cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno, diverso da quelli sopra elencati, che dimostra:

- di possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità

Ai fini del calcolo del periodo quinquennale di possesso del titolo non si considerano i soggiorni c.d. di breve durata (turismo, affari, studio...) e quelli relativi a missioni speciali di natura diplomatica. Le assenze del cittadino straniero dal territorio italiano non interrompono la durata del periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superino complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che l'interruzione non sia dipesa da gravi e documentati motivi (obblighi militari, problemi di salute...).
Il calcolo del periodo di soggiorno parte dalla data del rilascio del primo permesso, eccetto per i titolari di protezione internazionale, per i quali la durata quinquennale del soggiorno viene calcolata dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

- di essere residente in un Comune al momento della presentazione dell'istanza
- di avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2015 pari a 5.830,76 euro annui, ossia 448,52 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest'ultimi. In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Nel caso in cui il cittadino straniero svolga un'attività di lavoro subordinato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE non è necessario che dimostri di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- di disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall'uffcio tecnico comunale competente
- di disporre di un alloggio che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL locale competente per territorio

Il requisito dell'idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare di protezione internazionale e ai suoi familiari.

- che non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e cioè:

1. coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi
2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
4. non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso o cammorristico, o comunque denominate localmente che agiscano con metodi corrispondenti a questo tipo di associazione criminale
5. non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art.380 del c.p.p. e relativamente ai delitti non colposi previsti dall'art.381 del c.p.p.

Fp CGIL Nazionale

6. di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, tramite: certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di conoscenza della lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all'originale del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria (corso di laurea, dottorato, master) o in assenza di questi documenti
7. di aver superato apposito Test di conoscenza di lingua italiana

7.2 Richiesta dai familiari di cittadino straniero

I familiari che possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi per cui è previsto il ricongiungimento familiare e cioé:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- figlio minore, anche del coniuge o nato fuori dal matrimonio, non coniugato a condizione che l'altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso;
- figlio maggiorenne a carico, qualora il suo stato di salute comporti invalidità totale;
- genitore a carico (convivente) qualora non abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitore ultrasessantacinquenne, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

La richiesta può essere presentata contestualmente anche dai familiari, in virtù del rapporto di parentela, ma sempre in presenza dei requisiti generali stabiliti dalla norma (possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, residenza in un Comune al momento della presentazione dell'istanza, dimostrazione di un reddito sufficiente, dimostrazione di un alloggio idoneo e conoscenza della lingua italiana).

7.3 La domanda

L'istanza va presentata mediante la compilazione e l'invio di apposito kit tramite l'Ufficio Postale. La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge, dal figlio minore ultraquattordicenne o dal figlio maggiorenne o genitore a carico del titolare di permesso di soggiorno UE o che ne ha comunque fatto richiesta, al fine di ottenere un permesso di soggiorno UE per motivi familiari.

In questo caso sarà necessario inserire la documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o lo stato di figlio o comunque il rapporto di parentela (se proveniente dall'estero tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero o munita di Apostille, se Stato firmatario della Convenzione dell'Aja).

Una volta ottenuto il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero dovrà provvedere al suo aggiornamento ogni 5 anni.

7.4 Revoca

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.) viene revocato :

- se è stato acquisito fraudolentemente
- in caso di provvedimento di espulsione
- se è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata una sentenza di condanna, anche non definitiva, in seguito a gravi reati
- quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio e lo straniero diventi pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore ai sei anni

Espulsione. L'espulsione può essere disposta :

- per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
- nei casi di soggetti dediti ad attività terroristiche, anche internazionali nel caso di soggetti dediti a traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti

Lavoro nella Pubblica Amministrazione. La legge 6 agosto 2013, n.97, estende l'accesso al settore pubblico anche ad alcuni cittadini extra-comunitari regolarmente soggiornanti, tra questi i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo.

7.5 L'accesso al pubblico impiego è permesso, però, non per tutte le mansioni, ma solo per quelle che non implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale (per approfondimenti vedere scheda).

8 - ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DEI CITTADINI STRANIERI

FpCGIL Nazionale

Il d.lgs n.165/01 art. 38 e successivi (Testo Unico sul Pubblico Impiego), ha esteso l'accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell'Unione Europea, anche ad alcuni cittadini stranieri extra-comunitari regolarmente soggiornanti ma non a tutti indistintamente.
In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una Pubblica Amministrazione è possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

1. permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
2. permesso di soggiorno per asilo politico;
3. permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
4. carta di soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino comunitario (rilasciata solo in formato cartaceo a:

- coniuge di cittadino comunitario;
- discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e di quelli del coniuge;
- ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
- ogni altro familiare, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente

L'accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri è stato esteso però non a tutti i ruoli nelle amministrazioni pubbliche, ma solo a quelli che non implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, perché tali settori sono riservati ai cittadini italiani.
Ad esempio è possibile l'impiego di un cittadino straniero presso una Pubblica Amministrazione come professore, lettore universitario, assistente scolastico, infermiere, giardiniere, idraulico, postino, ferroviere, elettricista, e in generale per tutti i servizi di pubblica assistenza.
Invece i cittadini stranieri possono essere legittimamente esclusi quando un determinato impiego, per le mansioni di cui si richiede lo svolgimento, comporti o meno la partecipazione all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri e la responsabilità per la tutela di interessi generali.

9 - PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO DELL'UE

Lo straniero che è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro Stato membro dell'Unione Europea può fare ingresso senza visto e soggiornare fino a tre mesi in un altro Stato dell'Unione Europea, alle stesse condizioni degli stranieri extracomunitari muniti di un normale permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro, con il solo obbligo di presentare entro otto giorni dall'ingresso la dichiarazione di presenza.
Il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro può anche chiedere di essere autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
- soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro, se intende soggiornare in Italia oltre i tre mesi per le citate finalità, e, in particolare riguardo all'ingresso per attività lavorativa, dovrà presentare apposita richiesta, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia di accesso al mercato del lavoro.

10 - CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA

I familiari extracomunitari, che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione Europea, che vive o si trasferisce in Italia, possono chiedere una carta di soggiorno come familiari di cittadino dell'Unione Europea, perché ad essi è riconosciuto il diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio.
Cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, e tali sono:

- il coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente.

Fp CGIL Nazionale

A questi familiari extracomunitari di cittadino dell'Unione Europea è riconosciuto il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, ma devono essere in possesso del visto d'ingresso qualora previsto.
Hanno diritto di richiedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, di tipo C per turismo, con ingressi multipli) che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio. Tale visto, oltre a consentire i soggiorni di breve durata (quelli cioè fino a un massimo di 90 giorni), dà la possibilità di richiedere la Carta di soggiorno UE per familiari di cittadini dell'Unione, titolo al soggiorno specifico per queste categorie di persone.

10.1 La domanda

Il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, può richiedere alla Questura competente per territorio la carta di soggiorno UE per familiare di cittadino dell'Unione Europea che ha una validità di 5 anni.
La carta di soggiorno viene rilasciata dimostrando il rapporto di parentela ma senza il presupposto della convivenza con il cittadino comunitario, infatti risulta requisito essenziale solo la presenza dello stesso sul territorio.
Il familiare a carico, al momento della richiesta del titolo al soggiorno per parente di cittadino U.E., deve dimostrare, oltre al legame di parentela, la dipendenza economica con il cittadino dell'Unione.
Uno Stato membro, però, non può esigere che il richiedente dimostri di avere inutilmente tentato di trovare un'attività lavorativa, o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del paese di origine, o di avere tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.
I cittadini extracomunitari che raggiungono i familiari comunitari, al momento della richiesta dell'iscrizione anagrafica, non dovranno più dimostrare la regolarità dell'ingresso e del soggiorno in Italia.
Tuttavia, se il familiare extracomunitario di cittadino comunitario proviene da uno Stato per cui è necessario il possesso di un visto d'ingresso per poter entrare nel territorio italiano, lo stesso dovrà richiedere un visto Schengen di breve durata (max 90 gg), di tipo C per turismo, con ingressi multipli, che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio.
La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.

11 - CARTA BLU UE - LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Viene rilasciata al lavoratore straniero altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
La Carta Blu UE ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, ha la stessa durata del rapporto di lavoro.
La Carta Blu UE può essere richiesta dal lavoratore straniero residente in un Paese extracomunitario, che si dovrà munire di apposito visto di ingresso. Invece, qualora lo straniero sia già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell'Unione Europea o in Italia, potrà chiedere direttamente la Carta Blu UE, se in possesso dei requisiti richiesti.
In entrambi i casi, la procedura per ottenere la Carta Blu UE presuppone la richiesta di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, da parte del datore di lavoro.
Il titolare del permesso di soggiorno "Carta Blu UE" beneficia della parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale, all'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l'alloggio.
Nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente attività lavorative "altamente qualificate", limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta Blu.

11.1 Ricongiumenti

Il ricongiungimento familiare è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall' art. 29 T.U. Immigrazione. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata pari a quello del titolare di Carta Blu UE.

11.2 Soggiorno in altri Paesi

Un cittadino straniero, titolare di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro UE, dopo i 18 mesi di soggiorno legale nel Paese in cui ha conseguito il titolo al soggiorno, può fare ingresso in Italia senza necessità di visto, per lo svolgimento di un'attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla-osta al lavoro entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

11.3 Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta Blu UE gli stranieri che:

- soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari o che hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;

FLC CGIL Nazionale

- soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo art.(art. 27-ter T.U. Immigrazione;
- sono familiari di cittadini dell'Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. art. 27, , comma 1 lett.a), g) e i) T.U. Immigrazione;
- beneficiano, in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione Europea e i suoi Stati membri, dei diritti lla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione

12 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA E ALTRI TITOLI AL SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciabile in quattro distinte ipotesi:

a) al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva
b) al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno
c) al cittadino straniero "altro familiare" di cittadino comunitario

12.1 A) cittadino straniero titolare di visto di ingresso per residenza elettiva

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa.

Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

Una volta che lo straniero ha fatto regolare ingresso in Italia, dovrà, entro 8 giorni, presentare apposita richiesta di permesso di soggiorno.

12.2 B) cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite.

Tale permesso viene rilasciato sul presupposto che il cittadino straniero sia in grado di mantenersi autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di adeguate capacità finanziarie. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico ed ai genitori conviventi a carico, sempre su dimostrazione di risorse economiche sufficienti.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l'iscrizione volontaria al SSN.

Nell'ipotesi specifica in cui la conversione venga richiesta per una momentanea incapacità a svolgere attività lavorativa (es. incidente stradale o sul lavoro), in caso di guarigione e quindi di riacquistata capacità di svolgere la suddetta attività, è possibile, ove ne sussistano tutti i requisiti previsti per legge, richiedere nuovamente la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva senza visto dall'estero può svolgere attività lavorativa.

12. 3 C) cittadino straniero "altro familiare" di cittadino comunitario.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene inoltre rilasciato, come ipotesi del tutto residuale, al cittadino straniero in qualità di familiare di cittadino comunitario, quando non possa rientrare nella definizione di familiare, in particolare i conviventi di cittadini comunitari.

FP CGIL Nazionale

Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto familiare di cittadino comunitario può svolgere attività lavorativa.

13 - USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO

Le modalità di uscita dal territorio italiano sono diverse se il cittadino straniero è titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità oppure se risulta in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno o del rinnovo o conversione dello stesso.

a) Lo straniero già in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libero di lasciare il territorio dello Stato italiano, (fatti salvi ovviamente eventuali provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria in un procedimento penale) e di circolare liberamente per motivi di turismo nell'area dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, fino ad un massimo di tre mesi, dichiarandosi all'autorità locale di pubblica sicurezza, in base alle modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole normative nazionali.

Se il cittadino straniero è titolare di un permesso di soggiorno CE, cioè a tempo indeterminato, ha altresì la possibilità di estendere il suo soggiorno oltre il termine dei tre mesi e può stabilirsi e lavorare nei Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato la direttiva che disciplina la relativa condizione del cittadino di Paesi terzi soggiornante di lungo periodo in uno degli Stati membri.

Se il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia vuole recarsi in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea che non hanno ancora aderito alle Convenzioni di Schengen (Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia) deve munirsi di un visto d'ingresso presso la Rappresentanza Consolare di quel Paese in Italia sempre che non esistano accordi particolari tra i due Paesi che ne prevedano l'esenzione.

Lo straniero in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libero di lasciare il territorio dello Stato italiano e di dirigersi verso qualunque Paese extracomunitario e poi fare ritorno in Italia senza bisogno di visto d'ingresso o reingresso.

La permanenza all'estero non può superare un periodo continuativo di oltre i sei mesi e per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale per un periodo superiore alla metà della validità del titolo.

Se lo straniero si dirige in un Paese extracomunitario diverso da quello di origine dovrà informarsi se la normativa nazionale di quel Paese prevede l'obbligo di visto d'ingresso.

b) Lo straniero che ha fatto per la prima volta ingresso in Italia, in possesso di visto e ha presentato nei termini istanza di primo rilascio di permesso di soggiorno (ma solo per motivo di lavoro subordinato, lavoro autonomo e ricongiungimento familiare) può, nelle more del procedimento amministrativo di rilascio, uscire dal territorio italiano, verso il proprio Paese di origine, e fare ritorno in Italia, presentando al valico di frontiera oltre al passaporto, o la ricevuta dell'assicurata postale, comprovante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciato in caso di istanza di rilascio di permesso di soggiorno cartaceo.

L'uscita ed il rientro in Italia non devono più avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera, quindi lo straniero può, all'atto dell'uscita e del reingresso, utilizzare valichi di frontiera diversi, ma senza poter attraversare altre frontiere intermedie nell'area Schengen.

Lo straniero che ha fatto per la prima volta ingresso in Italia, munito di visto d'ingresso multiplo, può per la durata del visto fare ritorno nel Paese di origine, qualunque sia il motivo del visto, perchè l'autorizzazione amministrativa a fare nuovamente ingresso nel territorio italiano si estende a tutto l'arco temporale da essa previsto.

c) Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ma che ha chiesto nei termini il rinnovo o la conversione, può lasciare il territorio italiano e andare e ritornare dal Paese di origine, anche attraverso una frontiera esterna diversa da quella di uscita, ma senza poter attraversare in questo momento altre frontiere intermedie nell'area Schengen, ed esibendo all'autorità di frontiera il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'assicurata postale comprovante la richiesta di rinnovo o conversione,

Lo straniero che attende il rinnovo o la conversione del suo titolo al soggiorno però non può godere del diritto di libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Convezione applicativa dell'Accordo di Schengen, così come è concesso invece ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno in corso di validità.

Solo in casi urgenti e improrogabili, che dovranno essere debitamente documentati, la Questura può, nelle more del procedimento amministrativo di rinnovo, concedere un permesso provvisorio.

13.1 Reingresso nel territorio dello Stato italiano

Il reingresso rappresenta il ritorno nello Stato italiano del cittadino straniero regolarmente soggiornante, consentito alle seguenti condizioni:

- se in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P), già carta di soggiorno, previa esibizione dello stesso e del passaporto;

Ufficio Nazionale

- se è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, previa comunicazione all'autorità di frontiera all'uscita ed esibizione al controllo di frontiera del permesso di soggiorno e del passaporto;
- se in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, previa esibizione dello stesso e di idonea documentazione comprovante la richiesta di rinnovo.

13.2 Minore straniero

Il minore straniero, che ha già compiuto i 14 anni di età e quindi possiede un autonomo titolo al soggiorno, può lasciare il territorio dello Stato e farvi ritorno, anche senza la presenza dei genitori.
Solo in alcuni casi specifici (es. permesso per minore età o per affidamento), la normativa prevede il rilascio di un autonomo titolo al soggiorno anche al minore straniero infra quattordicenne che quindi può viaggiare da solo.
Eccetto queste rare ipotesi, in generale il minore straniero infra quattordicenne non ha un autonomo titolo al soggiorno ma è inserito in quello di almeno uno dei genitori e non può lasciare il territorio italiano da solo, neppure se accompagnato da terzi.
Il minore infra quattordicenne deve quindi essere sempre accompagnato dal genitore/i titolari del titolo al soggiorno nel quale lo stesso risulta inserito.
L'unica eccezione è prevista per l'uscita dal territorio italiano per i viaggi d'istruzione.

13.4 Richiesta di un visto di reingresso

In alcune ipotesi tassativamente previste il cittadino straniero se pur regolarmente soggiornante in Italia può fare ritorno nel territorio dello Stato solo con un visto di reingresso, che è un atto amministrativo che lo autorizza al rientro.
Nel caso in cui:

- il cittadino straniero si trova fuori dal territorio italiano nel momento in cui il permesso di soggiorno sta per scadere e non ha ancora provveduto a richiederne il rinnovo, secondo le modalità previste dalla legge, e gli viene data la possibilità, purché il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni, di richiedere un visto di reingresso alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di provenienza.
- il cittadino straniero sia rimasto senza il titolo di soggiorno, perché lo ha smarrito o gli è stato sottratto, e gli viene data la possibilità di richiedere il visto di reingresso alla Rappresentanza consolare italiana del Paese in cui si trova, esibendo copia della denuncia fatta all'autorità locale di polizia.

13.5 Allontanamento dal territorio italiano

Il cittadino straniero può essere allontanato dall'Italia con un provvedimento di respingimento alla frontiera oppure con un provvedimento di espulsione, adottato a seconda dei casi da un'Autorità Amministrativa (Autorità di frontiera, Ministro dell'Interno, Prefetto), o dall'Autorità Giudiziaria.
Il respingimento e l'espulsione rientrano nelle categorie degli ordini di polizia, atti con i quali l'autorità di pubblica sicurezza comanda, o vieta, al destinatario un determinato comportamento.

13.6 Ricorso

Contro tali provvedimenti l'interessato può sempre proporre ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria che è diversa a seconda del tipo di atto adottato.

13.7 Limiti all'espulsione

La legge prevede, inoltre, alcuni limiti all'espulsione degli stranieri, individuando sia divieti di carattere generale sia specifiche categorie di cittadini c.d. protette. (Per ulteriori approfondimenti si veda divieti di espulsione.)
Il provvedimento di respingimento alla frontiera può essere disposto quando il cittadino straniero si trova ancora al confine, o è appena entrato in Italia, e non può essere ammesso perché privo dei requisiti e condizioni richiesti dalla legge per un regolare ingresso.
Il presupposto del respingimento alla frontiera è la mancanza da parte dello straniero di uno dei requisiti previsti per l'ingresso:

- possesso del passaporto e del visto (quando richiesto);
- qualità di persona non espulsa o non segnalata ai fini della non ammissione nel territorio o non pericolosa;
- possesso di idonea documentazione a conferma dello scopo e delle condizioni del viaggio e della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti.

Il provvedimento di espulsione, invece, viene disposto quando il cittadino straniero si trova già nel territorio italiano e si distingue tra espulsione amministrativa o giudiziaria a seconda dell'autorità che la dispone.
L'espulsione amministrativa viene generalmente ordinata quando mancano, o sono venute meno, le condizioni e i requisiti essenziali previsti dalla legge per l'ammissione nel territorio ovvero in presenza di motivate ragioni di tutela dell'ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
L'espulsione giudiziaria viene disposta, invece, come pena accessoria, come sanzione sostitutiva alla detenzione, come misura alternativa alla custodia cautelare e alla detenzione e, soprattutto, come misura di

Fp CGIL Nazionale

sicurezza, in aggiunta alla pena comminata, quando sia stato altresì accertato il presupposto della sua pericolosità sociale.

13.8 Espulsione amministrativa

In primo luogo, l'espulsione disposta dal Ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, che viene adottata nei confronti dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato per la tutela di esigenze di ordine interno e di sicurezza pubblica.

Può essere adottato anche se lo straniero da espellere non ha commesso reati.

Per irregolarità dell'ingresso. I presupposti di questo tipo di provvedimento sono quindi due:

- l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera;
- non deve essere stato adottato un decreto di respingimento.

Per irregolarità del soggiorno in una delle seguenti situazioni:

- si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione, in caso di distacco di lavoratore straniero, dipendente da datore di lavoro avente sede all'estero, autorizzato ad entrare in Italia per il compimento di determinate prestazioni oggetto di contratto d'appalto;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver reso alla Questura entro otto giorni lavorativi dall'ingresso la dichiarazione di presenza prevista per i soggiorni inferiori a 90 giorni (turismo, affari, visita, studio);
- si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato dopo che il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
- si è trattenuto oltre il termine di novanta giorni ovvero quello più breve indicato nel visto di ingresso per i soggiorni per motivi di turismo, affari, visita, studio.

Per motivi di pericolosità sociale. Questo tipo di espulsione è disposta dal Prefetto nei confronti delle seguenti categorie di persone:

- coloro che debba ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso;
- coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, oppure a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche

13.9 Divieto di reingresso

Il divieto di reingresso opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e la durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo.

Sono previste però delle eccezioni nel caso di espulsioni disposte per pericolosità sociale, per cui può essere previsto un divieto di reingresso per un periodo superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso.

Nel caso in cui venga concesso il termine per la partenza volontaria il divieto di reingresso decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine compreso tra i sette e i trenta giorni concesso in concreto.

13.10 Trattenimento nei CIE

L'espulsione è eseguita con accompagnamento alla frontiera. Quando è impossibile eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, si dà luogo al trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione (C.I.E.).

Tra le situazioni che possono legittimare il trattenimento, la norma cita, accanto alle ipotesi in cui sussista il rischio di fuga anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

Il termini massimo del trattenimento non può essere superiore a novanta giorni.

13.11 Ordine di lasciare il Paese

In cui non sia stato possibile trattenere lo straniero, o nel caso in cui siano decorsi i termini del trattenimento e non sia stato possibile eseguire l'allontanamento, il questore ordina allo straniero di lasciare l'Italia entro sette giorni.

Progil Nazionale

L'ordine di lasciare l'Italia è adottato con un provvedimento scritto nel quale sono specificate le conseguenze del mancato allontanamento..

Nel caso in cui il cittadino straniero, senza che ci siano particolari e giustificati motivi, non abbandoni entro sette giorni l'Italia, commette un reato, per il quale è prevista la multa da € 10.000 a € 20.000.

13.12 Rimpatrio assistito

Per favorire il rimpatrio volontario dello straniero verso il Paese d'origine, si prevede che, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri assistiti e cioè:

gli stranieri che ne abbiano già beneficiato;

- il destinatario di espulsione che deve essere eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ma nei soli casi in cui l'espulsione sia disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato o per pericolosità sociale, se non ha osservato il termine per la partenza volontaria, né se si tratta di straniero a rischio di fuga nei casi in cui non abbia ottemperato ai provvedimenti emessi nel termine concesso per la partenza volontaria;
- chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di sanzione penale.

L'accesso ai programmi è rivolto ai cittadini stranieri secondo le priorità:

soggetti vulnerabili

- vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria

13.13 Ritorno Volontario Assistito

(RVA) Rappresenta la possibilità di ritornare in modo volontario nel proprio Paese di origine. Questa possibilità, che prevede assistenza organizzativa e finanziaria per il viaggio ed un eventuale sostegno alla reintegrazione, viene offerta, su base individuale e personalizzata, solo a quei cittadini stranieri provenienti da Paesi extra UE, che desiderano volontariamente ritornare nel proprio Paese. La misura assicura che il percorso di ritorno venga realizzato nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

La finalità della Rete RIRVA è dunque di consolidare un sistema di riferimento italiano sul Ritorno Volontario

13.14 Chi può utilizzare il RVA

I soggetti che possono usufruire del RVA sono:

- soggetti vulnerabili (ad es. disabili, donne sole con bambini, anziani, persone con gravi problemi di salute fisica e/o mentale, senza fissa dimora);
- vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria

Tutte le persone che beneficiano dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al loro permesso di soggiorno al momento della partenza, ma non sono oggetto di divieti al reingresso regolare in Italia, anche se irregolari.

13.15 Divieti di espulsione

In via generale, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Questo limite vale sia per le espulsioni che per i respingimenti alla frontiera.

In questo caso allo straniero va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sono previsti una serie di categorie protette che non possono essere espulse (nulla si dice della possibilità di respingerle alla frontiera).

Il cittadino straniero che appartiene ad una di queste categorie può essere espulso solo con provvedimento del Ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Al di là di tale ipotesi, non è consentita l'espulsione nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto del minore di seguire il genitore o l'affidatario espulso
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (nonché del marito, convivente, di donna in stato di gravidanza, e di padre convivente con figlio minore di sei mesi).

FP CGIL Nazionale

In tali casi al cittadino straniero deve essere rilasciato:

1. nell'ipotesi della lettera a), allo straniero minorenne, un permesso di soggiorno per minore età;
2. nell'ipotesi della lettera c), allo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiani, un permesso di soggiorno per motivi familiari;
3. nell'ipotesi della lettera d), alla donna in gravidanza o nei primi sei mesi di vita del figlio, un permesso di soggiorno per cure mediche.
4. Gravi condizioni di salute, che impongano la sottoposizione a cure urgenti ed indispensabili alla sopravvivenza e che non potrebbero essere seguite in patria, e tali da impedire il trasporto dello straniero del Paese di origine, possono comportare l'impossibilità di adottare , o quanto meno di eseguire, un decreto di espulsione.

14 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO

L'ammissione del cittadino straniero nel territorio dello Stato per motivo di lavoro, sia subordinato che autonomo, è consentita nei limiti numerici, quantitavi e qualitativi fissati dalle quote di ingresso.
Quindi se un cittadino straniero intende stabilirsi in Italia per motivi di lavoro con un progetto migratorio di lunga durata lo può fare solo quando le politiche governative lo prevedono attraverso l'approvazione del c.d. decreto flussi che in via di principio può essere emanato anche più volte all'anno qualora se ne ravvisi la necessità.
Il rispetto delle quote programmate è condizione necessaria anche ai fini della conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione e di quelli per lavoro stagionale, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

14.1 Ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale)

L'ingresso regolare del lavoratore straniero nel territorio dello Stato è subordinato all'approvazione di un decreto governativo di programmazione, che fissa le quote di ingresso per lavoro, alla contestuale richiesta di nulla-osta al lavoro, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, e infine al rilascio del relativo nulla-osta al lavoro subordinato.
Il datore di lavoro, tuttavia, prima di richiedere il nulla-osta, deve attivare, presso il Centro per l'Impiego competente, la procedura per la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

14.2 La richiesta del nulla osta

La richiesta di nulla-osta al lavoro va presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa ovvero di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro che chiede il nulla-osta al lavoro per un cittadino extracomunitario residente all'estero può presentare:

- richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, se vi è conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro.

oppure

- richiesta numerica di nulla-osta al lavoro, se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero;

Nella richiesta, sia nominativa che numerica, dovranno essere dichiarati, fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

- le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere;
- l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
- la sede dell'impresa o dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività di lavoro;

Progetto Nazionale

- dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni contrattuali, comprensiva dell'impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

14.3 Subentro di un nuovo datore di lavoro

In caso di morte del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda, è possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro in luogo di quello che ha presentato l'istanza per l'assunzione di un lavoratore straniero, ma solo nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e cioè prima che l'autorizzazione all'assunzione venga rilasciata dallo Sportello Unico.

In questa ipotesi è possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora, naturalmente questi ultimi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.

14.4 Validità del nulla-osta al lavoro

Il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione.

14.5 Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Il nulla-osta al lavoro, costituisce requisito essenziale per il rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero.

Il visto di ingresso per lavoro subordinato viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare entro il termine generale di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del cittadino straniero.

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato gli stranieri espulsi, salvo speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno o decorso dei termini, gli stranieri che debbono essere espulsi dal territorio dello Stato e quelli segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

14.6 La richiesta

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, il lavoratore straniero ha l'onere di presentarsi presso lo Sportello Unico del luogo dove intende soggiornare per inoltrare la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato.

Il mancato rispetto del termine previsto dalla norma può comportare il rifiuto del permesso di soggiorno e un contestuale provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La durata del relativo permesso di soggiorno è quella prevista nel contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- un anno nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- due anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nove mesi nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionale

L'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato va presentata, dal titolare dell'autorizzazione al soggiorno, almeno 60 giorni prima della scadenza e fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno.

Il contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno è il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e in quanto tale incide sulla condizione giuridica amministrativa del cittadino straniero.

Il contratto di soggiorno non costituisce valido titolo per il rilascio del permesso di soggiorno se non contiene:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza

Il contratto di soggiorno, è previsto che venga stipulato al momento del primo ingresso per lavoro subordinato del lavoratore straniero e viene formalizzato dalle parti in due momenti diversi:

Quindi, in caso di primo ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, e il lavoratore straniero.

La stipula del contratto deve avvenire entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione di lavoro.

14.7 Permessi di soggiorno che consentono di lavorare

I titoli al soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa sono, oltre al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

- lavoro subordinato/autonomo

FP CGIL Nazionale

- coesione familiare/famiglia
- attesa occupazione
- affidamento
- riconoscimento protezione internazionale (asilo politico/ protezione sussidiaria)
- protezione sociale - motivi umanitari
- studio (con visto - limite annuale di 1040 ore
- studio (da p.s. per motivi familiari - tempo pieno)
- assistenza minore (con visto o decreto del Tribunale dei Minori)
- richiesta asilo (rinnovo, dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo)
- integrazione minore
- residenza elettiva (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail-Inps)

14.8 Titoli al soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa

I permessi di soggiorno che non consentono di svolgere attività lavorativa sono quelli rilasciati con la seguente

- motivi religiosi
- richiesta asilo (primo rilascio fino ai primi sei mesi)
- minore età
- cure mediche
- residenza elettiva (con visto dall'estero)
- attività sportiva
- attesa cittadinanza
- giustizia

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il termine di sessanta giorni stabilito dalla legge, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere attività lavorativa.

L'attività di lavoro, e dunque l'eventuale nuova assunzione, di un lavoratore con permesso scaduto può svolgersi regolarmente però a due condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso

14.15 Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per lavoro stagionale

L'ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale è previsto solo per alcuni settori d'impiego e si limita ai lavoratori del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, a seconda della provincia in cui si svolge l'attività lavorativa.

Il nulla osta al lavoro stagionale con validità pluriennale (fino a tre annualità) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi ed è indispensabile per l'ottenimento del visto per lavoro stagionale e del successivo permesso di soggiorno pluriennale.

Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale riservate per tale ipotesi nei decreti flussi emanati dal Governo e la domanda può essere inviata esclusivamente con procedura online.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato il lavoratore straniero ha l'onere di presentarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, che ha rilasciato il nulla-osta al lavoro, per stipulare il contratto di soggiorno e inoltrare la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale.

Tale titolo al soggiorno:

- ha una durata limitata (fino a nove mesi)
- permette di lavorare solo nel settore d'impiego stagionale
- alla scadenza è rinnovabile solo se di durata inferiore ai nove mesi
- alla scadenza è convertibile solo se ricorrono i presupposti.

14.16 Ingresso per lavoro autonomo

L'ingresso dello straniero per motivi di lavoro autonomo è regolato dalla programmazione dei flussi migratori, nel quale sono stabilite anche le quote di ingresso per lavoro autonomo.

Tale decreto fissa dei limiti numerici (quote), sia quantitativi (quote per singole nazionalità di appartenenza) sia qualitativi (quote per determinate professionalità) per l'ingresso del lavoratore straniero nel territorio dello Stato.

Ulteriore presupposto è il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro autonomo da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero.

FpCGIL Nazionale

Il visto è un'autorizzazione amministrativa che consente l'ingresso regolare del cittadino straniero nel territorio dello Stato e dalla quale, in linea di principio, non si può mai prescindere qualunque sia il motivo del soggiorno
Il lavoro autonomo è l'attività svolta, occasionalmente o in via continuativa, senza vincolo di subordinazione (artt.2222 e ss. del Codice Civile).
Il suo svolgimento in via non occasionale può essere consentito allo straniero a condizione che l'esercizio di tale attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

14.17 Requisiti per il rilascio di visto per lavoro autonomo

In tutti i casi, il cittadino straniero per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo dovrà sempre dimostrare alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine o di stabile residenza di possedere:

- un'abitazione idonea
- un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
- il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso,

14.18 La domanda.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato il lavoratore straniero ha l'onere di presentare la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo. Il mancato rispetto del termine previsto dalla norma può comportare il rifiuto del permesso di soggiorno e un contestuale provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore

15 - INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

15.1 Stage e addestramento formativo

E' possibile rilasciare con particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato
- attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio formativo funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale

oppure

- attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale già dipendono i lavoratori stranieri.

Per le attività di tirocinio formativo non e' richiesto un nulla-osta preventivo da parte di una Pubblica Amministrazione, ma il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato nei limiti delle quote determinate ogni tre anni (entro il 30 giugno)
Alla richiesta di visto deve essere allegato:

- il progetto formativo,
- la convenzione tra l'azienda ospitante e l'ente promotore che deve prevedere a favore dello stagista una borsa lavoro, pari almeno all'importo dell'assegno sociale, e l'indicazione del luogo in cui alloggerà. Lo stage può avere una durata massima di 24 mesi.
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivo di addestramento formativo non consente di svolgere altra attività lavorativa rispetto a quella autorizzata e non può essere convertito alla scadenza.

15.2 La domanda

Dopo aver fatto regolare ingresso nel territorio italiano, deve richiedere, entro otto giorni lavorativi, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico attraverso la procedura del kit-postale.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivo di stage non consente di svolgere attività lavorativa ma può essere convertito, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, dopo che lo stage si è concluso, ma nei limiti delle quote e previa stipula del contratto di soggiorno.

15.3 Infermieri professionali

Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute, anche con contratto a tempo indeterminato, seguendo la specifica procedura.

Fp CGIL Nazionale

Le società di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata.
Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla-osta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio.
I titoli abilitanti conseguiti nei Paesi extracomunitari sono sottoposti, a norma del decreto del Ministero della Sanità del 18 giugno 2002, ad attività istruttoria da parte delle Regioni.

14. 5 Il permesso di soggiorno

Il procedimento è ad istanza di parte, la richiesta deve essere presentata entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso, pena il rifiuto del permesso e l'espulsione, salvo" che il ritardo sia dipeso da forza maggiore" (es. ricovero ospedaliero...).
Il permesso di soggiorno rilasciato agli infermieri professionali autorizzati all'ingresso può essere prorogato per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a due anni.
Una persona arrivata in Italia per lavorare in qualità di infermiere professionale e che ha ottenuto un'autorizzazione e quindi un permesso di soggiorno a tempo determinato, se ottiene il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o comunque la proroga, può ottenere anche la proroga del titolo al soggiorno.
Vi è però una limitazione. È possibile rinnovare solo quel tipo di contratto di lavoro.
In altri termini, una persona che arriva in qualità di infermiere professionale può rinnovare il permesso di soggiorno solo se rinnova il contratto di lavoro per continuare a svolgere l'attività di infermiere professionale e non per svolgere attività diverse.
I relativi contratti di lavoro potranno essere stipulati solo in regime di diritto privato anche nel caso di assunzione presso strutture pubbliche.
In ogni caso, presupposto necessario perché sia autorizzato l'ingresso dall'estero e, comunque, per il lecito esercizio in Italia della professione di infermiere professionale è il riconoscimento del relativo titolo di studio da parte del Ministero della Sanità e la successiva iscrizione presso l'apposito Albo professionale.
In mancanza di ciò sia i diretti interessati che i loro datori di lavoro commetterebbero il reato di esercizio abusivo della professione.

14. 6 Riconoscimento del titolo

La procedura di riconoscimento del titolo (analiticamente descritta nella circolare del Ministero della Sanità del 14 aprile 2000) deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia e, sostanzialmente, si basa sulla valutazione del percorso di studi: non è quindi sufficiente il semplice diploma in quanto oltre ad esso dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente Rappresentanza consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monte-ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.
La domanda va indirizzata al Ministero della Sanità-Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche-Ufficio II°, a Roma.
Allo scopo di semplificare la procedura per il riconoscimento dei titoli (che è identica anche per tutte le altre professioni così dette "parasanitarie", quali logopedista, odontotecnico, ostetrico, ottico, tecnico di radiologia, fisioterapista, ecc, l'istruttoria delle pratiche direttamente agli uffici di alcune regioni che hanno sinora dato la disponibilità al riguardo, quindi le domande potranno essere presentate ai competenti uffici delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.

16 - LA CONDIZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO

16.1 Principi generali

Il cittadino straniero che intende svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa in Italia deve ottenere un'autorizzazione amministrativa all'ingresso che si chiama visto, attraverso le procedure già descritte.
Il visto consente l'ingresso regolare del cittadino straniero nel territorio dello Stato e da questa autorizzazione, in linea di principio, non si può mai prescindere, qualunque sia il motivo del soggiorno. Solo in caso di ingresso per motivi di turismo i cittadini di alcuni Paesi, in via eccezionale, possono fare ingresso nel territorio dello Stato privi di visto, in base a quanto previsto da trattati o accordi internazionali, ma non sono autorizzati a svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Una volta che il lavoratore straniero ha fatto ingresso nel territorio dello Stato in modo regolare e ha richiesto nei termini un titolo al soggiorno (che consente di svolgere attività lavorativa), gode di parità di trattamento per la regolamentazione del rapporto di lavoro e di quello previdenziale e ha la piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano.

16.2 Parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento tra lavoratore straniero e lavoratore italiano è un principio cardine della disciplina della condizione giuridica del lavoratore migrante affermato dal Testo Unico sull'Immigrazione, in omaggio a quanto sancito espressamente dalla Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del

Fp CGIL Nazionale

Lavoro) n.143 del 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n.158. Nella Convenzione si ricorda che è compito dell'O.I.L.
Per parità di trattamento si intende, dunque, l'obbligo di garantire le stesse condizioni di lavoro a lavoratori che si trovano nella medesima condizione, quindi, per esempio, avere il diritto alla medesima retribuzione; invece per "parità di opportunità" si intende il diritto ad uguali possibilità di avviamento e di accesso al lavoro, sia subordinato che autonomo.

16.3 Divieto di discriminazione.

Il principio della parità di opportunità e di trattamento include il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, ovvero attuata con l'adozione di criteri e disposizioni che pongono il lavoratore straniero in una posizione svantaggiata rispetto al lavoratore italiano.
Infatti, una volta entrato nel mercato del lavoro interno, il lavoratore straniero non può essere sottoposto a limitazioni o restrizioni che differenziano la sua posizione da quella del lavoratore nazionale.
Una volta però che il lavoratore straniero è entrato nel mercato del lavoro italiano, qualsiasi forma di differenziazione a suo svantaggio risulterebbe illegittima.

16.4 Lavoro subordinato

Il nulla osta al lavoro subordinato, ottenuto dal datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, a seguito della procedura già descritta ha validità per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla data del rilascio e costituisce presupposto essenziale per il rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato da parte della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del Paese di origine, o di stabile residenza del lavoratore straniero.
Ottenuto il visto, il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ha l'onere di dichiararsi alla Questura del luogo dove intende soggiornare e presentare la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, però, solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla-osta al lavoro e il lavoratore straniero che ha fatto ingresso con il relativo visto per lavoro subordinato.
La firma del contratto di soggiorno da parte del lavoratore straniero deve avvenire sempre entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.
Il contratto di soggiorno deve essere stipulato solo al momento del primo ingresso per lavoro subordinato del cittadino straniero, presso lo Sportello Unico Immigrazione competente.
Quando il cittadino straniero instaura un nuovo rapporto di lavoro, successivo a quello formalizzato per il primo ingresso, non è necessario stipulare un nuovo contratto di soggiorno.
Chi dà ospitalità al lavoratore straniero che ha fatto il primo ingresso nel territorio ha l'obbligo di comunicarlo entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

16.5 La durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno che verrà rilasciato solo in seguito alla convocazione in Questura e al foto segnalamento è quella prevista nel contratto di soggiorno e in ogni caso non può superare:

- un anno nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- due anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- nove mesi nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionale

16. 6 Perdita del posto di lavoro

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può richiedere un permesso per attesa occupazione iscrivendosi nelle liste di disponibilità al lavoro, presso il Centro per l'Impiego competente, per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Le Questure sono così autorizzate a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione della validità di almeno 12 mesi.
Decorso questo termine, per l'eventuale successivo rinnovo del permesso di soggiorno potrà richiedersi anche qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
Il lavoratore straniero se interessato a far valere la sua condizione di disoccupato e richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio.

16.7 Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Se è presente un reddito da lavoro, o derivante da prestazioni di sostegno al reddito, è possibile il rilascio di un nuovo permesso per attesa occupazione.

FpCGIL Nazionale

Il reddito può essere dimostrato anche da altri membri del nucleo familiare ristretto, cioè genitori, figli e coniuge conviventi con il richiedente.

16.8 Assunzione di un lavoratore straniero in fase di rilascio di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere attività lavorativa.

L'attività di lavoro e, dunque, l'eventuale nuova assunzione di un lavoratore con permesso scaduto, può svolgersi regolarmente però a due condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso

16.9 Lavoro stagionale

Anche il lavoratore straniero stagionale, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ha l'onere di presentarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura del luogo che ha rilasciato il nulla-osta al lavoro stagionale, per la stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente presenterà anche la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale

Il percorso che il lavoratore stagionale deve seguire per ottenere il permesso di soggiorno è lo stesso già descritto per il lavoratore subordinato

16.10 La durata

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale:

- ha una durata limitata (fino a nove mesi);
- permette di lavorare solo nel settore agricolo o turistico-alberghiero;
- alla scadenza è rinnovabile solo se di durata inferiore ai nove mesi;
- alla scadenza è convertibile in altro titolo al soggiorno solo se ricorrono i presupposti.

Il lavoratore stagionale può convertire il suo titolo al soggiorno in permesso per lavoro subordinato.

16.11 I diritti previdenziali e assistenziali garantiti ai lavoratori stagionali

Ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano solo alcune forme di previdenza e assistenza obbligatoria secondo le disposizioni vigenti nello specifico settore di attività

Tali forme di assistenza e previdenza obbligatoria sono:

- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i supersisti;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.

Il lavoratore stagionale non ha diritto agli assegni per il nucleo familiare e all'indennità di disoccupazione involontaria i cui contributi non sono dovuti dal datore di lavoro.

In sostituzione degli stessi, il datore di lavoro è tenuto a versare all'I.N.P.S. un contributo in misura pari all'importo dei medesimi, che saranno utilizzati per interventi di carattere socio assistenziale a favore di lavoratori.

16.12 Lavoro autonomo

Il presupposto essenziale per il rilascio del visto per motivi di lavoro autonomo, da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine, o di stabile residenza dello straniero, è il nulla osta provvisorio, ottenuto dal lavoratore che ne ha fatto richiesta, anche tramite procuratore, a seguito della procedura già descritta.

Ottenuto il visto, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ha l'onere di presentare istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro.

Lo straniero già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, può svolgere attività, non occasionale, di lavoro autonomo senza dover convertire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare di cui sia già in possesso, purché munito dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente prescritta e purché sussistano le condizioni sopra descritte.

Questa possibilità è consentita anche senza la dimostrazione di tutti i requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il titolare di permesso per lavoro autonomo, che alla scadenza non intenda o non possa rinnovarlo, può richiedere un permesso per attesa occupazione, dichiarando la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente.

16.13 Lavoro irregolare

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato

FP CGIL Nazionale

o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

17 - LA CONDIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO

17.1 Diritti riconosciuti ai cittadini comunitari e ai loro familiari

E' cittadino comunitario qualunque persona in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
La cittadinanza dell'Unione costituisce un completamento della cittadinanza nazionale ma non sostituisce quest'ultima perché viene "rispettata l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
I cittadini dell'UE godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea - il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatti salvi i limiti indicati dallo stesso diritto comunitario e poi recepiti dalle normative nazionali dei singoli Stati;

- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato di residenza, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato medesimo ed anche alle elezioni del parlamento europeo;
- il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento europeo su questioni di diretto interesse e che ricadano nell'ambito di intervento della Comunità europea
- il diritto di presentare al mediatore europeo denunce sui casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari (tale diritto è allargato altresì ai residenti nell'Unione ed alle persone giuridiche con sede statutaria nell'Unione)
- il diritto dei cittadini dell'Unione che si trovino in Pesi extracomunitari, ove il loro Stato di appartenenza non sia rappresentato, alla protezione diplomatica e consolare da parte degli altri Stati dell'Unione. Tale diritto però è condizionato dall'esistenza di accordi internazionali con lo Stato locale, perché il diritto internazionale riconosce tale potere esclusivamente allo Stato di appartenenza della persona.

La cittadinanza dell'Unione comprende essenzialmente diritti politici e libertà fondamentali, ma è importante sottolineare che esistono molto altri diritti attribuiti da norme del diritto comunitario riconosciuti anche a cittadini di Paesi terzi (ossia extracomunitari) i quali abbiano comunque uno stretto legame con il territorio comunitario.
Si parla, in questi casi, di "diritti di cittadinanza" per indicare la possibilità di partecipare attivamente alla vita economica, sociale e politica della comunità a prescindere dal possesso dello status di cittadino.

17.2 Definizione di familiare di cittadino comunitario

E' familiare di cittadino comunitario:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea, un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. La normativa italiana non riconosce tale equiparazione e, pertanto, il partner non può vantare un diritto alla coesione familiare
- i discendenti diretti (es. figli,anche adottati o affidati, nipoti) di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner);
- gli ascendenti diretti (es. genitori, nonni) a carico, e quelli del coniuge, o partner).

Viene inoltre agevolato l'ingresso ed il soggiorno di ogni altro familiare, ossia:

- il familiare che sia a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione Europea.
- il familiare che per gravi motivi di salute debba necessariamente essere personalmente assistito dal cittadino dell'Unione Europea .
- il partner con cui il cittadino dell'Unione Europea abbia una relazione stabile debitamente attestata, con documentazione ufficiale, dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Il cittadino dell'Unione Europea ed il suo familiare, anch'esso comunitario, in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione del loro Stato (carta d'identità o passaporto), sono ammessi nel territorio italiano.

17.3 Familiari extracomunitari di cittadino comunitario possono entrare regolarmente nel territorio italiano

FpCGIL Nazionale

I familiari extracomunitari di cittadino comunitario, che accompagnano o raggiungono in Italia il cittadino dell'Unione, hanno il pieno diritto di entrare nel territorio nazionale se sono in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione del loro Stato nonché del visto d'ingresso.
I familiari extracomunitari di cittadino comunitario hanno diritto di richiedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, di tipo C) per turismo con ingressi multipli che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio, non possono essere richiesti altri documenti, quali giustificativo alloggio, prova di risorse sufficienti, lettera d'invito o biglietto di ritorno.

17.4 Diritto al soggiorno dei cittadini comunitari

Il cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio (carta d'identità, passaporto) secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Il cittadino dell'Unione Europea ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione Europea che ha diritto di soggiornare

17.5 Mantenimento del diritto al soggiorno

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

17.6 Diritto al soggiorno dei familiari (anche extracomunitari) di cittadini comunitari

Il cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio (carta d'identità, passaporto) secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Tale regola si applica anche ai familiari extracomunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità munito del visto d'ingresso qualora previsto,
Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge nonché ogni altro familiare a carico o convivente nel paese d'origine o che per gravi motivi di salute debba essere assistito personalmente dal cittadino dell'Unione.
Il discendete di età superiore ai 21 anni deve unicamente dimostrare il legame di dipendenza e l'aiuto economico ricevuto da parte del cittadino UE al momento della richiesta del titolo al soggiorno per parente di cittadino UE.
Il familiare a carico o convivente nel paese d'origine o che per gravi motivi di salute debba essere assistito personalmente dal cittadino dell'Unione, è considerato quello entro il sesto grado di parentela.

17.8 Titolo al soggiorno il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, presente sul territorio italiano da più di tre mesi.

Il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, può richiedere alla Questura competente per territorio la carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'Unione che ha una validità di 5 anni. La carta di soggiorno viene rilasciata senza la necessità di dimostrare la convivenza con il cittadino comunitario, ma risulta requisito essenziale la presenza sul territorio dello stesso.

Ufficio Nazionale

I cittadini extracomunitari che raggiungono i familiari comunitari, al momento della richiesta del titolo al soggiorno, non dovranno più dimostrare la regolarità dell'ingresso in Italia.
Tuttavia, se il familiare extracomunitario di cittadino comunitario, come sopra previsto, proviene da uno Stato per cui è previsto il possesso di un visto d'ingresso per poter entrare nel territorio italiano, lo stesso dovrà richiedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, di tipo C) per turismo con ingressi multipli che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio.
La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.
La carta di soggiorno UE rilasciata come familiare extracomunitario di cittadino comunitario consente di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.

17.9 Decesso o trasferimento in altro Paese annullamento di matrimonio

Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfi tali condizioni.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli e del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente. Tale diritto si acquisisce alla scadenza della carta di soggiorno di durata quinquennale, senza necessità di dimostrare ulteriori requisiti salvo il possesso del precedente titolo al soggiorno.
Il diritto al soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro viene comunque mantenuto se si verifica una delle seguenti condizioni:

- il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro abbia ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
- l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro benefici, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite debbano obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando siano considerate necessarie.

17.10 Diritto di svolgere attività lavorativa del cittadino comunitario

- Il cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di svolgere attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, se in possesso, oltre ai requisiti richiesti per legge, del codice fiscale ed uno dei seguenti documenti d'identità in corso di validità:
- carta d'identità italiana,
- carta d'identità del Paese d'origine se valida per l'espatrio
- passaporto dello Stato di cui ha la cittadinanza

Il cittadino comunitario che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi richiede, presso il Comune di residenza, l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica.
Il cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di iscriversi presso il Centro per l'Impiego competente in base al luogo di residenza e/o domicilio per dichiarare l'immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa, se in possesso di un codice fiscale e di un documento d'identità (carta d'identità italiana,carta d'identità del Paese d'origine se valida per l'espatrio, passaporto dello Stato di cui ha la cittadinanza)
il cittadino dell'Unione Europea non ancora in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica al momento dell'iscrizione presso il Centro per l'Impiego competente dichiara mediante la sottoscrizione della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) di essere a conoscenza di dover effettuare successivamente la richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica.
La DID ha una durata di 180 giorni, trascorsi i quali deve essere confermata tramite una nuova dichiarazione resa al Centro per l'Impiego competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

Ente Nazionale

17.11 Diritto al soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione Europea ed il familiare che non ha la cittadinanza di uno Stato membro che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, ha diritto al soggiorno permanente.

La continuità del soggiorno non e' pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Ai fini del calcolo dei cinque anni, va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo. In questo caso la data di decorrenza coincide con la data d'inizio validità del titolo di soggiorno già posseduto dall'interessato.

La continuità del soggiorno non viene interrotta da: assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento di obblighi militari, assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Tale diritto viene esteso altresì al familiare straniero che soggiorna in Italia con il lavoratore comunitario.

Il diritto al soggiorno permanente si matura se oltre al requisito temporale dei cinque anni di soggiorno, il richiedente abbia soddisfatto nel quinquennio le di essere lavoratore subordinato-autonomo, studente o disporre di risorse economiche sufficienti per sè ed i propri familiari in modo da non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro e di avere altresì una copertura sanitaria.

Una volta maturato il diritto il titolare può richiedere al Comune di residenza un attestato che certifica la sua nuova condizione e gli verrà concessa un'attestazione di soggiorno permanente.

Al familiare che non ha la cittadinanza comunitaria viene rilasciata dalla Questura la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario.

17.12 Soggiorno permanente prima dei cinque anni

Il diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, viene riconosciuto al:

- lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, abbia raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessi di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
- lavoratore subordinato o autonomo che abbia soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessi di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
- lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica;
- il figlio minore, indipendentemente da qualsiasi requisito di residenza, se il genitore ne ha diritto perchè segue la condizione giuridica di quest'ultimo.

17.13 Diritto alla salute

<u>Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi</u>

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non è prevista per i cittadini dell'Unione, eccetto che per i lavoratori stagionali ed eventualmente per i titolari di modello E106 con validità tre mesi (lavoratori o studenti).

I cittadini dell'Unione Europea, in possesso della TEAM o di altro modello rilasciato dall'istituzione competente del loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto, in particolare alle prestazioni medicalmente necessarie, non solo quelle urgenti. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute (salvo dimostrazione di stato di indigenza).

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è in vigore, in Italia, dal 1° novembre 2004.

Quando la TEAM garantisce la copertura sanitaria anche oltre i tre mesi dall'ingresso in Italia del cittadino.

<u>Soggiorno di durata superiore ai tre mesi</u>

Fp CGIL Nazionale

I cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi hanno diritto di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e di ricevere gli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono i cittadini italiani, se rientrano nelle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati (durata iscrizione legata alla durata del contratto) o autonomi;
- disoccupati iscritti alle liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego;
- disoccupati iscritti ad un corso di formazione professionale;
- titolari di uno dei seguenti formulari: modello E106 (lavoratori distaccati o studenti o familiari di disoccupato), E120 (richiedenti la pensione) e E121 (pensionati);
- titolari di attestazione di soggiorno permanente (iscrizione a tempo indeterminato).

Il cittadino comunitario che rientra in una delle categorie sopra indicate può iscriversi al SSN senza dover necessariamente richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica presso un comune, qualora in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Qualora il cittadino comunitario non rientri in nessuna delle categorie sopra indicate, dovrà necessariamente essere titolare di una polizza assicurativa privata (tradotta in lingua italiana) che dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia,
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,
- avere indicazione di eventuali familiari coperti ed il grado di parentela,
- avere indicazione delle modalità e formalità da seguire per richiedere il rimborso

Il cittadino comunitario che non sia già residente in un Comune italiano e risulti privo di una copertura sanitaria ed in stato di indigenza, ha diritto di ricevere le prestazioni indifferibili, urgenti e necessarie ancorché continuative (tutela dei minori, della gravidanza, vaccinazioni e profilassi internazionale).

17.14 Allontanamento del cittadino comunitario e dei suoi familiari

I cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia possono essere fatti oggetto di un provvedimento di allontanamento solo per motivi di sicurezza dello Stato, o per motivi imperativi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea o dei loro familiari, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinarono il diritto di soggiorno dell'interessato. In ogni caso, non giustifica l'adozione di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni di soggiorno, il ricorso da parte del cittadino comunitario, o di un suo familiare, all'assistenza pubblica.

18 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

18.1 Diritto all'unità familiare

L'art.29, comma 1, della Costituzione riconosce i diritti fondamentali della famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio.
Il legame familiare è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento nell'ampio quadro delle generali garanzie dell'individuo rispetto ai diritti originari e fondamentali a lui riconosciuti.
Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede norme dirette a garantire l'unità familiare dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
La tutela del diritto soggettivo riconosciuto allo straniero di ricongiungersi alla propria famiglia è, tuttavia, sottoposto a dei limiti dati dallo stesso legislatore. Il ricongiungimento è, infatti, consentito solo in presenza di determinati requisiti tali da garantire ai familiari dignitose condizioni di vita e di soggiorno.

8.2 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero in possesso di:

- permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
- permesso di soggiorno in corso di validità ovvero di visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi.

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, ma in fase di rinnovo, può presentare richiesta di ricongiungimento familiare nelle more del procedimento: non è invece consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il foto segnalamento.

18.3 Per quali familiari si può chiedere il ricongiungimento familiare.

Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti familiari

- coniuge di età non inferiore ai diciotto anni e non legalmente separato, purchè non risulti già coniugato con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ;

FpCGIL Nazionale

- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni, i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli

Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza;

- figli maggiorenni a carico che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa dello stato di salute che comporta un'invalidità totale;
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine, oppure genitori ultrasessantacinquenni quando gli altri figli non possono provvedere al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute.

18.4 Condizioni e modalità per il ricongiungimento familiare

A) Tipo di permesso di soggiorno: il richiedente deve essere titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, studio o motivi religiosi.

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, ma in fase di rinnovo, può presentare richiesta di ricongiungimento familiare nelle more del procedimento: non è invece consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il foto segnalamento.

B) Reddito: il richiedente deve dimostrare un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2015 pari a 5.830,76 euro annui, ossia 448,52 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale .

C) Alloggio idoneo: il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa.

18.5 Iter da seguire per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari

Una volta ottenuto il visto e fatto regolare ingresso in Italia, il familiare straniero deve presentarsi, entro 8 giorni lavorativi, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura del luogo di dimora, per attivare la procedura relativa alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La ricevuta dell'assicurata postale certifica l'avvenuta presentazione dell'istanza e permette allo straniero di godere, nelle more del procedimento amministrativo, dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità.

Il cittadino straniero ricongiunto, di età superiore ai 16 anni, che giunge per la prima volta in Italia sottoscrive l'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico quando vi accede entro gli 8 giorni lavorativi dall'ingresso per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia di durata non inferiore ad un anno.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo.

Consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

In caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per attesa occupazione (art.30 comma 5,T.U.).

18.6 Ingresso di familiare al seguito

Il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo ad un contratto di durata non inferiore ad un anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o motivi religiosi può richiedere per i propri familiari un nulla-osta per familiare al seguito.

18.7 Permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato

- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi familiari, ottenuto grazie al rilascio del nulla-osta per ricongiungimento familiare, per familiare al seguito (ovvero per ricongiungimento al figlio minore;
- allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
- allo straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino straniero regolarmente soggiornante. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare

Al cittadino straniero, coniuge, ascendente o discendente, che si ricongiunge con il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea è rilasciata la carta di soggiorno quinquennale per parente di cittadino UE.

Portale Nazionale

subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per attesa occupazione (art.30, comma 5,T.U.).

19 - MINORE STRANIERO

19.1 Minori stranieri accompagnati

Per minore straniero accompagnato s'intende ogni minore soggiornante in Italia con almeno uno o entrambi i genitori, o affidato con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria.
Un genitore in possesso di un visto d'ingresso o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, possono richiedere, per i propri figli minorenni (o maggiorenni a carico, il cui stato di salute comporta un'invalidità totale), un visto di ingresso per motivi familiari
Se il figlio ha meno di 14 anni viene inserito nello stesso permesso di soggiorno del genitore con cui è arrivato (nei permessi di soggiorno elettronici il minore ha una sua tessera con banda magnetica con foto, ma il numero del permesso di soggiorno è lo stesso del genitore a cui è collegato).
Se il figlio ha tra i 14 e i 18 anni può avere un suo permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale titolo al soggiorno viene richiesto con le stesse modalità previste per chi entra in Italia con un visto d'ingresso per motivi familiari (sezione 11. ricongiungimento familiare).
Al compimento del 18° anno di età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, esigenze sanitarie o di cura.
Qualora lo straniero risulti ancora a carico dei genitori, potrà richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno sempre per motivi familiari ed il nuovo titolo al soggiorno avrà la stessa durata di quello del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso del minore in Italia, il genitore del minore accompagnato deve:

- se titolare di visto per lavoro subordinato, autonomo e per studio (dottorato di ricerca) recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per domicilio ed inoltrare le richieste di soggiorno per sé ed il figlio;
- se titolare di visto per motivi religiosi e per studio (escluso il dottorato di ricerca) compilare il kit-postale per sé e recarsi allo Sportello Unico per dichiarare la presenza del figlio;
- se titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo recarsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione a dichiarare la presenza del figlio e richiedere l'aggiornamento dei dati del proprio titolo al soggiorno mediante invio di kit-postale.

Non è consentita l'espulsione, nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
Quindi il minore non può essere espulso dal territorio, sia nel caso in cui abbia fatto ingresso irregolare, sia nel caso in cui, dopo un ingresso regolare, si sia trattenuto oltre l'iniziale autorizzazione e in questi casi non viene avviata la procedura di rimpatrio assistito.
L'espulsione del minore è prevista solo nel caso in cui il/i genitore/i siano i destinatari del provvedimento di espulsione.

19.2 Minore straniero e lavoro

Il minore straniero titolare di un permesso di soggiorno può svolgere attività lavorativa se ha compiuto 16 anni e se dimostra di aver assolto l'obbligo scolastico che prevede 10 anni di istruzione certificata.
Nel caso in cui l'obbligo scolastico sia stato assolto in un Paese extracomunitario è necessario produrre la documentazione scolastica che lo certifica:

- ultima pagella, nel caso in cui il percorso di studi non sia stato portato a termine, ma siano stati comunque raggiunti i 10 anni di frequenza scolastica (es. la ripetizione di un anno)

oppure

- diploma conclusivo del corso di studi.

19.3 Minori stranieri non accompagnati

Per minore straniero non accompagnato si intende un minorenne non in possesso di cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
I minori stranieri non possono essere espulsi dal territorio, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Non essendo espellibili, gli stessi possono essere titolari di un permesso di soggiorno che li autorizzi alla permanenza nel territorio italiano.

19.4 Compimento della maggiore età

Al compimento della maggiore età, i minori sottoposti ad affidamento giudiziario o amministrativo, titolari di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, possono convertire il proprio titolo al soggiorno in un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato/autonomo, esigenze sanitarie o di cura, in base all'attività svolta in quel momento.

Fuori Linea

I minori che, invece, sono stati sottoposti ad un provvedimento di affidamento familiare e che sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di affidamento, possono convertire il titolo al soggiorno, oppure, se titolari del permesso di soggiorno per integrazione minore, possono convertire il titolo al soggiorno, se hanno seguito un percorso di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato per almeno due anni Se il minore non rientra in nessuna delle ipotesi specificate sopra ed è titolare di un permesso di soggiorno per minore età, non può convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età.

20 - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

20.1 Diritto all'istruzione e inserimento nella scuola

Il diritto all'istruzione dei minori stranieri può prescindere dalla regolarità del soggiorno in Italia. I minori stranieri presenti sul territorio italiano, infatti, sono soggetti all'obbligo scolastico e "hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani", cioè indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno.

I cittadini stranieri maggiorenni, invece, devono dimostrare la regolarità del soggiorno per poter frequentare

20.2 Visto di ingresso per studio

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, ma a tempo determinato, in base allo straniero che intenda seguire:

corsi universitari, presso università italiane, università vaticane, università straniere presenti in territorio nazionale o università private

- corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (studenti maggiorenni)
- corsi di studio presso istituti e scuole nazionali che rientrino nell'ambito di programmi di scambi e iniziative culturali (studenti minorenni, ma comunque maggiori di anni 14),
- stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assitenza e cooperazione del Governo italiano
- attività culturali e di ricerca avanzata
- tirocini formativi
- corsi di formazione professionale, finalizzati al riconoscimento di una qualifica, o comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, nell'ambito delle quote determinate con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- corsi superiori di studio, diversi dai casi precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

20. 3 I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- documentate garanzie circa il corso di studio, di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attività culturale o di ricerca da svolgere;
- adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, salvo accordi o convenzioni con i Paesi d'origine;
- disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
- età maggiore di anni 14

Non è invece richiesto il visto d'ingresso per studio agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, che abbiano iniziato un percorso di studi in tale Paese e intendano proseguirlo o integrarlo per un periodo superiore ai tre mesi in Italia, purchè abbiano i requisiti generali richiesti per il soggiorno in Italia.

Lo studente, in questo caso, deve dimostrare di far parte di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il proprio Paese d'origine, o di essere stato autorizzato a soggiornare in uno Stato dell'Unione Europea per almeno due anni.

Per quanto concerne le attività di studio che comportino l'esercizio di attività sanitaria è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute.

Il visto per studio può inoltre essere rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che abbia conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

20.4 La domanda

I cittadini stranieri non residenti in Italia dovranno presentare domanda di pre - iscrizione all'Ateneo scelto presso la rappresentanza italiana del paese d'origine, allegando i documenti e utilizzando i moduli reperibili nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che si trova linkato qui.

Nel caso in cui la domanda venga accettata, va richiesto il visto d'ingresso, dimostrando i requisiti elencati ai punti precedenti.

FP CGIL Nazionale

Una volta avvenuto l'ingresso in Italia, per perfezionare l'ammissione all'Università scelta, sarà necessario sostenere un esame di conoscenza della lingua italiana. Gli studenti che vogliano iscriversi ad un corso di laurea a numero chiuso dovranno, inoltre, comunque sostenere le prove di ammissione al relativo corso di laurea.

20.5 Attività diverse rispetto alla formazione universitaria

In questo caso è necessario rivolgersi direttamente alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana del paese di residenza con la documentazione relativa alle attività da svolgere in Italia (oltre ai documenti normalmente richiesti relativi alle fonti di mantenimento, alla copertura sanitaria e alla sistemazione alloggiativa). La documentazione verrà valutata dalla Rappresentanza italiana, anche in base al percorso formativo-curriculare del richiedente e all'offerta formativa presente nel Paese di residenza.

20.6 Permesso di soggiorno per studio

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia il cittadino straniero deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura territorialmente competente per domicilio. Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno il cittadino sarà considerato regolarmente soggiornante nel territorio con il visto d'ingresso nel passaporto e la ricevuta dell'assicurata rilasciata dallo sportello postale in cui si spedisce il kit.

20.7 Permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività lavorativa

Il permesso di soggiorno per studio, con il relativo visto d'ingresso per motivi di studio consente lo svolgimento di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, continuative per 52 settimane, oppure cumulate, per un limite massimo di 1040 ore in un anno.

Diversa è la situazione dei titolari di permesso di soggiorno per studio, ma che hanno soggiornato in Italia fino ai 18 anni per motivi familiari: in questo caso non ci sono limiti di orario per lo svolgimento dell'attività lavorativa (al momento del rinnovo, il permesso di soggiorno rilasciato sarà corrispondente all'attività effettivamente svolta). E' inoltre consentito lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

In ogni caso, inoltre, i minori stranieri, che siano titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per motivi di famiglia, per svolgere attività lavorativa devono aver compiuto 16 anni e dimostrare di aver assolto l'obbligo scolastico, pari a 10 anni.

Nel caso in cui l'obbligo scolastico sia stato assolto all'estero è necessario produrre la documentazione scolastica che lo certifichi:

- Ultima pagella, nel caso in cui il percorso di studi non sia stato portato a termine, ma siano stati comunque raggiunti i 10 anni di frequenza scolastica (es. la ripetizione di un anno);

oppure

- Diploma conclusivo del corso di studi.

20.8 Durata del permesso di soggiorno per studio

Il permesso di soggiorno per studio non può superare l'anno, ma è comunque rinnovabile annualmente nel caso di corsi di studio pluriennali, dimostrando l'iscrizione all'anno successivo (sia allo stesso corso di laurea per cui lo studente ha ottenuto l'autorizzazione all'ingresso, oppure anche ad un corso di laurea diverso. Il rinnovo del permesso per studio invece non è consentito nel caso in cui lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per seguire un corso che non abbia durata pluriennale, oppure un corso singolo e al termine del corso intenda frequentarne uno diverso.

Se invece lo straniero, al termine del corso o dei corsi singoli per i quali è avvenuto l'ingresso in Italia, decide di iscriversi ad un corso di laurea attinente o conseguente ai corsi singoli frequentati, può rinnovare il permesso di soggiorno per studio il rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli).

Per gli studenti universitari, in caso di gravi e documentati motivi di salute o per cause di forza maggiore il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche a coloro che abbiano superato una sola verifica di profitto negli anni successivi al primo.

L'iscrizione al corso di laurea, ai fini del rinnovo del permesso per studio, può anche essere ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo studente è stato autorizzato ad entrare in Italia.

Il permesso di soggiorno per studio è rinnovabile fino a tre anni oltre la durata prevista per il corso di laurea scelto; può essere rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca e, in questo caso, è rinnovabile annualmente fino ad un anno dopo la durata prevista del corso.

I cittadini stranieri che conseguono in Italia un titolo di studio accademico (laurea triennale, specialistica o magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello, attestato o diploma di perfezionamento, o i cittadini stranieri che sono diventati maggiorenni in Italia, possono convertire in qualsiasi momento il permesso di soggiorno per studio in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, dopo aver conseguito il titolo di studio, oppure dopo il raggiungimento della maggiore età.

Negli altri casi la conversione è comunque possibile, ma va richiesta la disponibilità di una quota allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Lo studente dovrà quindi presentare domanda di conversione in via telematica, nel rispetto dei tempi stabiliti dal Decreto Flussi.

Focus Nazionale

E' infine possibile la conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti che abbiano conseguito in Italia il dottorato, il master universitario, la laurea triennale o specialistica.

20.9 Accesso all'università

I cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno, permesso UE per Soggiornanti di Lungo Periodo, permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi o agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, che abbiano conseguito un titolo di studio superiore in Italia o presso scuole italiane all'estero o scuole internazionali o straniere, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio, possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

20.11 Domanda.

I cittadini stranieri non residenti in Italia dovranno presentare domanda di pre - iscrizione all'Ateneo scelto presso la rappresentanza italiana del paese d'origine, allegando i documenti e utilizzando i moduli reperibili nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che si trova linkato qui.

Nel caso in cui la domanda venga accettata, va richiesto il visto d'ingresso, dimostrando la disponibilità dei mezzi economici di sussistenza, assistenza sanitaria e disponibilità di un alloggio.

Una volta avvenuto l'ingresso in Italia, sarà necessario sostenere il test di conoscenza della lingua italiana, mentre gli studenti che vogliano iscriversi ad un corso di laurea a numero chiuso dovranno, inoltre, sostenere le eventuali prove di ammissione al relativo corso di laurea.

20.12 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

I provvedimenti che consentono ai titoli di studio conseguiti all'estero di produrre degli effetti giuridici e dunque di essere utilizzati in Italia sono di due tipi:

1) Equipollenza o attribuzione di valore legale del titolo di studio:

- provvedimento rilasciato dopo un'analisi comparata del titolo di studio (con uno analogo italiano), che tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che lo ha rilasciato, della durata degli studi e dei contenuti formativi, che non abbia rilevato delle sostanziali difformità;
- consente al titolo di studio straniero di produrre tutti gli effetti giuridici del titolo italiano rispetto al quale viene dichiarato equipollente;
- può essere richiesta per i titoli finali di scuola primaria, secondaria superiore e di istruzione professionale solo dal cittadino italiano, o comunitario, o di paese aderente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) o della Confederazione elvetica;
- può essere richiesta per i titoli accademici (laurea, dottorati di ricerca…) sia dal cittadino italiano che straniero;

2) Riconoscimento del titolo di studio:

- provvedimento rilasciato dopo una valutazione sintetica del titolo di studio straniero stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo solo a determinati fini;
- gli effetti giuridici del titolo di studio riconosciuto sono limitati solo ad alcuni ambiti (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni);
- può essere richiesta sia dal cittadino italiano che straniero.

20.13 Professioni sanitarie

Oltre a quanto già detto per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni è prevista una disciplina speciale per gli stranieri esercenti le professioni sanitarie,in particolare dei titoli di studio conseguiti nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

L'interessato deve presentare domanda di riconoscimento del titolo agli Enti potenziali datori di lavoro presenti nella Regione del Veneto. La richiesta viene poi inoltrata alla Regione, che provvede:

- all'esame della domanda per la verifica sia della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, sia della regolarità e completezza del percorso formativo,
- alla registrazione dei dati, sia con sistema informatico che cartaceo,
- alla tenuta della documentazione (in originale o in copia conforme),
- all'invio al Ministero della Salute di copia semplice dell'intera documentazione allegandone le eventuali osservazioni ed il proprio parere tecnico/amministrativo.

20.14 Test di lingua italiana per il permesso UE per soggiornante di lungo periodo

Un requisito indispensabile per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è la dimostrazione del possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, tramite il superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

In caso di mancato superamento del test o di assenza ingiustificata, sarà possibile presentare una nuova richiesta di partecipazione, solo dopo 90 giorni dalla data di svolgimento del test.

In caso di assenza per motivi di salute, dovrà essere inviato il certificato del medico di famiglia via mail o fax al C.T.P. competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione.

FP CGIL Nazionale

21 - ASSISTENZA SANITARIA

21.1 Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale

L'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è garantita in modo diverso a seconda che si tratti di:

a) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Gli stranieri possono comunque usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. previo pagamento delle stesse, sulla base delle tariffe predeterminate dalle Regioni che le erogano, fatto salvo quanto previsto dai trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia con il Paese di origine del cittadino extracomunitario. Vengono quindi assicurate:

1. le prestazioni urgenti per le quali vanno corrisposte le tariffe previste al momento delle dimissioni;
2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

b) Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Agli stranieri non regolarmente soggiornanti sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

1. cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
2. interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, e precisamente:

- tutela della gravidanza e della maternità;
- tutela della salute del minore;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari qualora privi di risorse economiche sufficienti.

Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero senza un regolare permesso di soggiorno **non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità**, salvo nei casi in cui la comunicazione sia obbligatoria (obbligo di referto).

Trattandosi di soggetti privi di un regolare permesso di soggiorno sussiste una difficoltà oggettiva in merito alla loro individuazione al fine di sapere, di volta in volta, quali tipi di prestazioni sono già state erogate a favore degli stessi.

Per superare suddetta difficoltà è stato creato il codice regionale identificativo per lo straniero temporaneamente presente (STP) composto di 16 caratteri che consente di identificare la regione e l'ente erogante a partire dalla prima prestazione.

Tale codice è riconosciuto a livello nazionale e permette altresì la rendicontazione per la richiesta del rimborso spese all'A.S.L. competente o al Ministero degli Esteri da parte degli enti eroganti qualora il soggetto irregolare, che necessita di cure, risulti indigente. Il Testo Unico stabilisce uno speciale permesso di soggiorno "per cure mediche" a favore delle cittadine straniere, non regolarmente soggiornanti, che dimostrino lo stato di gravidanza e fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

La durata del permesso di soggiorno rilasciato in forma cartacea corrisponderà allo status attestato, mediante idonea certificazione sanitaria, ed alla scadenza non è possibile il rinnovo salvo casi eccezionali. Tale permesso può essere rilasciato anche al padre allegando, oltre ai documenti già indicati, anche il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato.

Questo tipo di permesso di soggiorno non consente lo svolgimento di attività lavorativa.

21.2 Ingresso in Italia per motivi di cura visto di ingresso per motivo di cure mediche

Ai fini del rilascio del visto per cure mediche da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato o da un familiare del paziente la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una cauzione pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

FP CGIL Nazionale

- certificazione sanitaria che attesta la patologia del richiedente il visto, corredata di traduzione in lingua italiana.

21.3 Trasferimento in italia per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari

I cittadini stranieri residenti in Paesi privi di strutture sanitarie idonee possono essere autorizzati all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse l'onere delle relative prestazioni sanitarie.
Non si possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.

21.4 Trasferito in italia per cure mediche nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni.

Le Regioni autorizzano le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

- cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche, gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

21.5 Consultori familiari

I consultori familiari sono strutture pubbliche che assistono gratuitamente le donne e i minori e organizzano attività individuali, di coppia e di gruppo per il benessere della famiglia. In particolare si occupano di:

- assistenza alle donne in gravidanza;
- assistenza alle donne che decidono di interrompere la gravidanza; • assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità;
- consigli sulla contraccezione;
- prevenzione e diagnosi dei tumori della donna;
- assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e non, riguardanti i rapporti familiari e di coppia.

21.6 Permesso di soggiorno per gravidanza

La legge stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche alle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.
Prevede, inoltre, il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Gli aventi diritto. Hanno diritto al permesso di soggiorno per gravidanza, anche se presenti irregolarmente in Italia:

- le donne in stato di gravidanza;
- le donne nei sei mesi successivi al parto.
- Il padre del nascituro

Il padre ha diritto al permesso di soggiorno anche per cure mediche anche al padre del nascituro, purchè coniugato e convivente .
Il padre dovrà quindi esibire il certificato di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato.
Il genitore naturale (non coniugato) ha tuttavia una possibilità: potrebbe chiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a restare in Italia per motivi attinenti alla crescita ed allo sviluppo psicofisico del bambino, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno.
Quando va richiesto. Il permesso di soggiorno per maternità può essere chiesto dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto. Sono necessari i seguenti documenti:

- istanza compilata e sottoscritta dall'interessa;
- marca da bollo da euro 14,62;
- fotografie formato tessera avente posa uguale;
- copia del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
- certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell'ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; in caso di nascita del figlio, occorre l'estratto dell'atto di nascita;
- autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest'ultimo.

La domanda ed i documenti allegati devono essere presentati personalmente allo Sportello unico dell'immigrazione.

Fp CGIL Nazionale

21.7 Revoca
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza.
21.8 Rinnovo
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene rinnovato nei seguenti casi:

- dal momento della nascita, per i sei mesi successivi;
- in caso di morte del nascituro al momento del parto, fino ai sei mesi successivi alla data presunta di nascita del figlio.

21.9 Conversione
Il permesso di soggiorno per gravidanza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò è possibile quando lo straniero ha i requisiti per il ricongiungimento familiare (deve avere un determinato rapporto di parentela, nonchè i requisiti di reddito e alloggio).
La conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del permesso.

22 – CITTADINANZA

22.1 Cittadinanza italiana per nascita
La cittadinanza è il vincolo giuridico che nasce tra il singolo individuo e lo Stato ed ha la funzione di collegare al cittadino determinate situazioni giuridiche e l'esercizio di diritti civili e politici fondamentali per la persona, ad esempio: la giurisdizione dello Stato, la determinazione dello status personale con la legge che regola il matrimonio, il divorzio, la filiazione, la successione, l'accesso al pubblico impiego, l'esercizio dei diritti politici, il diritto ad entrare e risiedere nello Stato ed a non essere espulso o estradato.
E' cittadino per nascita :
1) il figlio di padre o madre cittadini
Il possesso della cittadinanza italiana per nascita (iure sanguinis) si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita e dunque dal possesso della cittadinanza di un Paese straniero, acquistata per il solo fatto di esservi nato (iure soli). E' quindi cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all'estero, purché venga trascritto l'atto di nascita nei registri dello Stato Civile. Dunque, anche il discendente di cittadino italiano nato all'estero è cittadino italiano, purché né lui né i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni...) abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
2) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Questa parte della norma adotta il criterio territoriale solo per ipotesi residuali relative cioè a coloro che, per diverse ragioni, non ottengono una cittadinanza straniera per filiazione.
L'acquisto automatico per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto, dunque, solo in due casi particolari:

- se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi: i genitori vanno considerati ignoti non solo biologicamente ma anche dal punto di vista giuridico; riguardo alla condizione di apolidia, è necessario che tale status sia effettivamente attestato o in via giudiziaria, a seguito dell'accertamento da parte del giudice competente,
- se il figlio non ha la stessa cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono: si ritiene che tale circostanza oltre ad essere provata dai genitori del minore, deve essere verificata anche dall'esame della legislazione straniera del Paese di appartenenza degli stessi; è invece escluso che il figlio ottenga la cittadinanza italiana nel caso in cui avrebbe potuto acquistare quella dei genitori mediante una dichiarazione o adempimento amministrativo da parte degli stessi.

3) è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
4) l'acquisto della cittadinanza per riconoscimento della filiazione è disciplinato dall'art. 2, L. 91/92 il quale al comma 1 dispone che "Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge". Secondo questa ipotesi, dunque, il figlio diventa cittadino italiano a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché questa avvenga durante la minore età. Il secondo comma della norma riguarda invece il riconoscimento di paternità per i maggiorenni, i quali non acquistano automaticamente la cittadinanza italiana del genitore ma solo a seguito di una dichiarazione resa dagli stessi entro un anno dal riconoscimento o dalla sentenza che accerta la paternità o maternità.
Acquistano inoltre la cittadinanza iure sanguinis, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con il genitore, dal momento dell'acquisto-riacquisto. Divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla cittadinanza italiana, solo se in possesso di altra cittadinanza.
5) l'acquisto della cittadinanza sin dal momento della nascita , e sempre che lo straniero sia minore, è prevista anche in caso di adozione.

FLC CGIL Nazionale

22.2 Documenti da allegare(se istanza presentata presso Comune italiano)
Oriundi di prima generazione (figli di cittadino italiano):
1) atto di nascita del padre/madre;
2) atto di matrimonio;
3) atto di morte (se deceduto);
4) atto nascita del figlio;
5) certificato rilasciato dal Registro elettorale argentino che il padre/madre non ha mai votato in Argentina in quanto non iscritto nell'elenco dei cittadini argentini oppure, nel caso di cittadini brasiliani, la dichiarazione del Ministero di Giustizia che il padre/madre non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano
Oriundi di generazione successiva alla prima:
1) atto di nascita;
2) atto di matrimonio;
3) atto di morte eventuale.
Tali documenti devono essere predisposti per ciascun membro dell'albero genealogico a partire dal capostipite italiano fino al soggetto richiedente la cittadinanza, per quest'ultimo basta il certificato di nascita, ed eventuale matrimonio.
Solo per il capostipite è necessaria la dichiarazione del certificato elettorale o del Ministero di Giustizia nel caso di cittadini brasiliani

22.3 Cittadinanza italiana per matrimonio
L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è un diritto soggettivo riconosciuto allo straniero o apolide che possiede i requisiti e nei cui confronti non sussistano le cause ostative indicate dalla legge.
L'istanza deve essere presentata dall'interessato direttamente al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente che emana poi il decreto di concessione, se il coniuge straniero è residente all'estero l'istanza viene presentata presso l'Ufficio Consolare territorialmente competente e la successiva emanazione del decreto di concessione della cittadinanza è del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
La cittadinanza per matrimonio dunque, è concessa in presenza dei seguenti requisiti:

1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e deve avere la continuativa residenza legale in un comune italiano da almeno 2 anni dalla data del matrimonio. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica ed il possesso di regolare permesso di soggiorno. Se uno dei due coniugi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo il matrimonio, il calcolo dei termini ha inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge e non dalla data del matrimonio.
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio all'autorità diplomatico-consolare competente, ridotti della metà in presenza di figli. Qualora, dopo i tre anni dalla data di matrimonio trascorsi all'estero, i coniugi spostino la loro residenza in Italia, senza che il coniuge straniero abbia già presentato istanza di cittadinanza, la stessa potrà essere presentata alla Prefettura competente quando il richiedente risulterà in regola con le norme sul soggiorno e già iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente, senza bisogno di maturare il termine dei due anni di residenza legale nel territorio italiano.
3. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale. Lo scioglimento si verifica come conseguenza della morte di uno dei coniugi o per effetto di una sentenza di divorzio; in relazione al c.d. matrimonio concordatario (ossia matrimonio canonico con effetti civili) non si parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprio per evidenziare che non vengono meno gli effetti religiosi. L'annullamento può invece essere disposto con una sentenza da parte del Tribunale competente se ricorrono dei vizi dell'atto costitutivo del vincolo matrimoniale. Infine, per separazione legale si intende una separazione sia consensuale che giudiziale che risulti da un provvedimento del giudice.

22.4 Cittadinanza italiana per naturalizzazione e beneficio di legge
La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere concessa allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o status posseduti.
Si tratta di un provvedimento altamente discrezionale, a differenza di quanto previsto per il provvedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio che invece è considerato un atto dovuto in presenza dei requisiti richiesti dalla legge ed in assenza dei motivi ostativi.
La cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Interno. La relativa domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
Le condizioni previste devono permanere fino al giuramento, che deve essere prestato entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza. La decisione deve essere presa entro 730 giorni dalla presentazione della domanda.

Ed. Nazionale

22.5 I requisiti

a) La residenza

Il periodo di residenza necessario è da intendersi come continuativo, di conseguenza non ci devono essere stati periodi intermedi di residenza all'estero o di irreperibilità.

- In via ordinaria è richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari . In particolari casi, però, il periodo di residenza occorrente è inferiore e cioè:
- tre anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o i nonni sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia.
- cinque anni di residenza legale successivi all'adozione: per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;
- quattro anni di residenza legale: per il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea
- cinque anni di residenza legale - non è previsto il requisito della residenza: per lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per lo Stato italiano per almeno cinque anni

22.6 Cittadinanza italiana il figlio minore di genitore naturalizzato

Il figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano se convive con il genitore al momento dell'acquisto. Al compimento della maggiore età potrà rinunciarvi, purché in possesso di altra cittadinanza E' necessario quindi, di volta in volta, che il comune competente valuti la stabile ed effettiva convivenza.

Se il genitore presenta istanza di cittadinanza quando ancora il figlio è minorenne ma acquista la cittadinanza quando questo ha già compiuto i 18 anni, quest'ultimo dovrà presentare autonoma istanza ma il requisito della residenza sarà soddisfatto con cinque anni anziché dieci, dalla data di naturalizzazione del padre.

22.7 Minore straniero nato in Italia da cittadini stranieri.

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

E' in capo all'Ufficiale di Stato Civile, ossia l'obbligo di comunicare agli interessati nel corso dei sei mesi che precedono il compimento dei 18 anni, nella residenza che risulta agli atti, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del 19° anno di età, in assenza di tale comunicazione il diritto potrà essere esercitato anche oltre tale data.

22.8 Altre ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

L'art . 4 della legge 91/1992 dispone che lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana solo se ricorra una delle seguenti condizioni:

1. se presti effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiari preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
2. se assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana;
3. se al compimento della maggiore età sia residente legalmente da almeno due anni in Italia e dichiari, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana. La residenza deve essere senza interruzioni e durare sino alla data della dichiarazione di volontà.

La fattispecie, dunque, attribuisce maggior rilievo al criterio della discendenza da un cittadino italiano per nascita e riconosce, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, un valore preminente alla manifestazione di volontà.

22.9 Chi non può riacquistare la cittadinanza italiana

Non può riacquistare la cittadinanza italiana chi l'abbia perduta per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato o per aver accettato o non abbandonato la carica, l'impiego o il servizio militare per lo Stato estero e non ricorrano le condizioni per il riacquisto.

22.10 Apolidia

L'apolide è una persona che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, considera come cittadino.

L'apolidia può essere originaria, se sussiste fin dalla nascita o successiva, se tale condizione si verifica in un momento diverso, ossia quando la persona perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro Stato, e questo a seguito di una manifestazione di volontà propria o altrui o per una modifica normativa o comunque a seguito di un atto dei pubblici poteri.

Le cause più frequenti che possono portare all'apolidia sono legate alla modifica dei confini territoriali o della sovranità degli Stati, a conflitti di legge ,a problemi amministrativi (es. mancata registrazione dell'atto di nascita di un figlio) o discriminazioni basate sull'etnia, la religione, il sesso, la razza o le opinioni politiche.

FP CGIL Nazionale

23 - DIRITTO DI ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

23.1 Definizioni:

- beneficiario di protezione internazionale: cittadino straniero a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato/asilante o lo status di protezione sussidiaria, come definito più sotto
- status di rifugiato/asilante: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato/asilante; per rifugiato si intende il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e, a causa di tale timore, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Si può trattare anche di apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni sopra citate e a causa del medesimo timore, non può o non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 (d.lgs. n.251/2007 e succ. mod., art.2, comma 1, lett. e);
- status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (così come definito dal presente decreto) e, a causa di tale rischio, non può o non vuole avvalersi della protezione del suddetto Paese. Stesso dicasi per l'apolide il quale, se ritornasse nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e per tale motivo non può o vuole avvalersi della protezione di tale
- danno grave: rileva ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente, nel suo Paese d'origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitti armato interno o internazionale

- domanda di protezione internazionale diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria
- richiedente: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva
- atti di persecuzione: atti che, ai sensi dell'art.1, lett. A, della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione possono assumere, tra gli altri, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziaria, discriminatori per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini o reati; azioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o

- richiedente accolto: si parla di richiedente protezione internazionale "accolto" qualora lo stesso sia ospitato in un centro di accoglienza.
- richiedente trattenuto: chi è trattenuto presso un centro di permanenza temporaneo

Non possono presentare richiesta di protezione internazionale:

- i soggetti già riconosciuti rifugiati in un altro Stato
- i soggetti provenienti da uno Stato che ha aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, pur avendovi soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hanno richiesto lo status di rifugiato;
- i soggetti che hanno commesso crimini di guerra, ovvero contro la pace o l'umanità (art.1, paragrafo F, Convenzione di Ginevra);
- i soggetti che hanno subito in Italia condanne penali per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio o connessi a vendita e traffico illegale di armi e sostanze stupefacenti o associazione mafiosa o appartenenza ad organizzazioni terroristiche

FP CGIL Nazionale

Anche le persone costrette a lasciare il loro Paese a causa di disastri naturali, calamità, rivolgimenti politici o crisi belliche, sono escluse dall'applicazione della Convenzione di Ginevra alle quali, tuttavia, si possono applicare misure di protezione temporanea.

23.2 La domanda

La domanda per il riconoscimento della protezione internazionale va presentata personalmente, non appena lo straniero giunge in Italia, entro 8 giorni dall'ingresso presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Nel caso in cui la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale avvenga presso l'ufficio di frontiera, è disposto l'invio del richiedente alla Questura competente per territorio.

Nei casi in cui il richiedente sia una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

La domanda, formalizzata per iscritto anche tramite l'aiuto di un interprete, dovrà specificare i motivi per cui si richiede la protezione internazionale, producendo, se e quando disponibile, la documentazione a sostegno della stessa.

23.3 Ricorso in caso di rifiuto

Avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego dello status di rifugiato o nel caso in cui lo straniero, pur avendo presentato domanda di protezione internazionale, sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

La proposizione del ricorso contro il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

23.4 Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Lo status umanitario può essere riconosciuto allo straniero al quale venga negata la protezione internazionale, perchè non in possesso dei requisiti previsti, ma verso il quale si ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario. Tale status viene, infatti, riconosciuto a seguito di una valutazione compiuta alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare della Convenzione europea dei diritti umani), circa le conseguenze che subirebbe lo straniero nel caso di un rimpatrio.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche in mancanza di passaporto (in caso di fondate ragioni) e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento o di alloggio idoneo.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato, con durata ed è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni di rilascio.

24 - STRANIERO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

24.1 Gratuito patrocinio

L'ammissione al gratuito patrocinio dà diritto al cittadino ad essere assistito senza oneri nel procedimento giurisdizionale per il quale è stata avanzata la richiesta. Nessuna somma deve, quindi, essere corrisposta all'avvocato che rappresenta in giudizio il cittadino, poiché il legale viene retribuito dallo Stato. La violazione, da parte dell'avvocato, del divieto di percepire compensi o rimborsi dal proprio assistito, costituisce illecito disciplinare professionale.

E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E' inoltre assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

I soggetti che hanno diritto alla presentazione dell'istanza di gratuito patrocinio sono:

- cittadini italiani;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto di causa;
- apolidi;
- enti o associazioni onlus.

Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul

FP CGIL Nazionale

reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, e nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare.
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione e fino a che il procedimento non sia definito.
Il cittadino straniero non appartenente ai Paesi dell'Unione Europea deve presentare istanza di ammissione allegando una certificazione dell'Autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
Tuttavia, nel caso in cui risulti impossibile produrre questa certificazione, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dall'interessato.

24.2 Difensore civico

Il Difensore civico è un organismo di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Attualmente la sua istituzione è prevista a livello regionale e provinciale.
L'intervento del Difensore civico regionale è gratuito.
Il Difensore civico regionale è un organo indipendente della Regione a cui qualunque cittadino, anche straniero, si può rivolgere per la tutela dei propri diritti ed interessi collegati all'esercizio di funzioni proprie della Regione o di Enti ed Aziende da essa dipendenti ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi inerenti l'esercizio di funzioni proprie delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini".
Il Difensore civico può:

- svolgere attività di impulso e proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- svolgere compiti di sollecitazione nei confronti dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- chiedere l'esibizione di atti o documenti, anche se segreti;
- indirizzare il cittadino verso le più idonee strutture e consigliarlo sulle iniziative o rimedi da adottare;
- promuovere la costituzione di tavoli di confronto e di accordo (conferenze di servizi);
- promuovere procedimenti per commissariamenti ad acta (esercizio di poteri sostitutivi).

Al Difensore civico può essere rivolta richiesta di intervento per inefficienze, disservizi, abusi, ritardi da parte della Pubblica Amministrazione, richiesta di chiarimenti, richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi nel caso in cui questa venga negata dalla P.A., richiesta di esercizio di poteri sostitutivi nei casi previsti dalla legge.

24.3 Patente e codice della strada

A1) conversione patente estera

I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la patente o il permesso, a condizione che tali documenti siano validi nello Stato di origine e che quando non siano conformi ai modelli stabiliti dalle convenzioni internazionali siano accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano o da documento equipollente.
La disposizione consente di guidare in Italia con patente rilasciata da Stato estero, ma è condizionata dal fatto che il soggetto non sia residente in Italia da oltre un anno: chi essendo residente in Italia da oltre un anno circola con patente rilasciata da Stato estero e non convertita in patente italiana, sottostà alle norme italiane relative alla guida senza patente.
Va precisato che i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da Stati esteri sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite dal nostro Codice della Strada.

24.4 I requisiti

La conversione della patente estera nella patente italiana consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da quegli Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
Se il conducente possiede una patente rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea la patente conserva la propria validità e non deve essere convertita, non soggiacendo, quindi, ad alcuna sanzione in caso di mancata conversione o riconoscimento della propria patente di guida.
Gli stranieri con patente rilasciata da Stato extracomunitario, invece, possono circolare in Italia per il tempo massimo di un anno, trascorso il quale devono chiedere la residenza e far convertire la patente.
Tuttavia non tutte le patenti rilasciate da Stati extracomunitari possono essere convertite, perché la convertibilità dipende dall'esistenza di accordi di reciprocità vigenti tra l'Italia e il Paese interessato. I titolari

FP CGIL Nazionale

di patente non convertibile, se vogliono guidare l'automobile dopo che risiedono in Italia da più di un anno, devono sostenere gli esami per l'abilitazione alla guida secondo, le nostre disposizioni.
Gli Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali, in base ai quali è possibile ottenere la conversione delle patenti , sono:
Albania (Accordo valido fino al 25/12/2019), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (Accordo valido fino al 12/03/2017), El Salvador (Accordo valido fino al 19/09/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco (recentemente aggiornato con Circolare Prot. div. 5_29431 del 18/10/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti), Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Slovacchia, Romania, San Marino, Serbia (Accordo in vigore fino al 08/04/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (valido fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay
Per alcuni Stati le patenti di guida rilasciate possono essere convertite in Italia solo per alcune categorie di cittadini:
Canada: personale diplomatico e consolare
Cile: diplomatici e loro familiari
StatiUniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari.
Alle patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia deve essere applicata la Direttiva 91/439/CEE e pertanto possono essere convertite, riconosciute e duplicate, in Italia secondo le procedure previste per le patenti comunitarie.

24.5 Iscrizione anagrafica/residenza

Gli stranieri devono iscriversi all'anagrafe del Comune nel quale stabiliscono la propria residenza. Per iscriversi, devono esibire il passaporto e il titolo di soggiorno, la cui scadenza deve essere annotata dall'ufficio nell'apposita scheda anagrafica personale.
Lo straniero deve rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune di domicilio e compilare il modulo predisposto per l'iscrizione anagrafica, indicando le proprie generalità, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune.
Si deve inoltre dichiarare il tipo di patente di guida italiana eventualmente posseduta. La registrazione di residenza viene effettuata previo accertamento della dimora abituale tramite il Comando di Polizia Municipale.
Una volta iscritti, gli stranieri hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, esibendo il titolo al soggiorno in corso di validità.
La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Quando lo straniero chiede l'iscrizione o la variazione della residenza anagrafica, i competenti uffici comunali possono verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui abita. verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui abita.
Gli uffici anagrafici devono comunicare alla Questura territorialmente competente le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anagrafiche entro 15 giorni.
In caso di variazione, la nuova residenza deve essere registrata sulla patente e sulla carta di circolazione italiana.
La cancellazione anagrafica avviene, oltre che per gli stessi motivi previsti per i cittadini italiani:

- per irreperibilità accertata in seguito al censimento generale della popolazione o a ripetuti accertamenti;
- per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso con invito a provvedere entro 30 giorni da parte dell'ufficio.

La cancellazione dalle liste anagrafiche viene comunicata d'ufficio alla Questura competente entro 15 giorni.
Lo straniero può presentare ricorso al T.A.R., competente per territorio, contro i provvedimenti in materia anagrafica.

24.5 Carta d'identità

La Carta d'Identità può essere rilasciata a cittadini stranieri o apolidi residenti in un Comune italiano.
È un documento decennale non valido per l'espatrio e non sostitutivo del permesso di soggiorno.
Si deve richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza presentando:

- 3 foto formato tessera;
- passaporto valido (o documento equipollente) e titolo al soggiorno;
- modulo di richiesta, disponibile presso l'ufficio anagrafico.

La Carta d'Identità deve essere riconsegnata se il permesso di soggiorno non viene più rinnovato.

FP CGIL Nazionale

24.6 Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà

Autocertificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno riguardante fatti e qualità personali utilizzabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di servizi pubblici, di cui può avvalersi anche il cittadino straniero.

La persona, attraverso l'autocertificazione, attesta sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità di quanto dichiarato.

L'autocertificazione sostituisce i tradizionali certificati. I privati hanno la facoltà e non l'obbligo di accettarla.

Sono autocertificabili:

- la residenza;
- lo stato di coniugato o vedovo, sempre che il matrimonio sia avvenuto in Italia;
- lo stato famiglia se verificabile dalle autorità italiane;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio, il fatto che una persona sia ascendente o discendente, se verificabile dalle autorità italiane;
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione italiana; titoli di studio acquisiti in Italia;
- le qualifiche professionali, gli esami di abilitazione, di formazione, di aggiornamento conseguiti in Italia;
- l'appartenenza ad ordini professionali italiani;
- il reddito, salvo l'ipotesi di richiesta di carta di soggiorno o di ricongiungimento familiare;
- l'assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
- il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria italiana;
- lo stato di disoccupazione, lo stato di pensionato e la categoria della pensione;
- la qualità di studente presso un istituto italiano;
- la qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore o di curatore;
- l'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- non aver riportato, in Italia, condanne penali e non essere destina- tario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico in Italia;
- la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati contenuti nel registro di stato civile italiano;
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- i documenti da presentare alla motorizzazione civile.

24.7 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l'interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo eccezioni previste dalla legge.

Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque di documenti attestanti stati e qualità personali dell'interessato è comprovato dalla richiesta del duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvi i casi in cui la legge prevede la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria per l'avvio del procedimento amministrativo di rilascio di duplicati.

GLOSSARIO DEI TERMINI

A carico

Persona che non ha un reddito, un guadagno proprio e quindi riceve il sostentamento da un altro del quale è a carico. Ad esempio situazione da dimostrare nel caso di ricongiungimento di parenti adulti (come genitori e figli maggiori di 21 anni).

Affinità

E' il vincolo che intercorre tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Apolide

E' la persona che non ha nessuna cittadinanza.

Apostille

Timbro ufficiale di un'autorità amministrativa che concede valore ad un documento o ad una sua traduzione.

Fp Cgil Nazionale

Asilo
Corpus del diritto internazionale consuetudinario e degli strumenti internazionali che stabiliscono le norme per la protezione dei rifugiati. La pietra angolare del diritto dei rifugiati è la Convenzione del 1951 ed il suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.
Qualsiasi cittadino di paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.

Asilo costituzionale
E' la protezione riconosciuta si sensi dell'articolo 10 comma3 della Costituzione italiana che statuisce che "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica". L'asilo ai sensi della costituzione viene riconosciuto generalmente a seguito di sentenza del giudice civile e per prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Residenza anagrafica che sostituisce la carta di soggiorno per i cittadini comunitari (appartenenti all'Unione Europea).

Atto di notorietà
E' una dichiarazione sottoscritta dal cittadino per comprovare stati - es: celibe/nubile - fatti e qualità personali dei quali ha diretta conoscenza.

Cara
Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Introdotti dal d.lgs. 25 /2008 in sostituzione dei centri di identificazione, Cid, i cara sono Centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale che vi possono essere ospitati per: verificare identità o nazionalità (20 giorni), quando il cittadino straniero è stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera (35 giorni); quando ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in posizione di soggiorno irregolare (35 giorni).

Capacità di agire
Capacità - che si acquista con la maggiore età – di porre in essere validamente atti idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui si è titolari, ad es. acquisto o donazione di una casa.

CIE
Centro di identificazione e espulsione. Sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza. Nei Cie vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione perchè occorre procedere al soccorso dello straniero; occorre procedere ad accertamenti in merito alla sua identità o nazionalità; quando occorre acquisire documenti di viaggio; non c'è un vettore disponibile. Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace entro 48 ore. Lo straniero può essere trattenuto per 30 giorni prorogabili dietro convalida del giudice di pace fino ad un massimo di 90 giorni. Nei Cie sono trattenuti anche i richiedenti protezione internazionale che hanno presentato la domanda di asilo a seguito di provvedimento di espulsione.

Cittadinanza
Ottenimento della cittadinanza di uno Stato; per esempio per nascita o in un determinato periodo temporale dopo la nascita, in maniera automatica o non automatica. L'acquisizione della cittadinanza può essere per attribuzione, dichiarazione, scelta o richiesta.

Codice Stp
Stranieri temporaneamente presenti. E' il codice che viene assegnato ai cittadini extracomunitari irregolari per usufruire delle prestazioni sanitarie. Consta di un codice alfanumerico, ha validità di 6 mesi rinnovabile su tutto il territorio nazionale. Può essere rilasciato dalle ASL o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, come le Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari e riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e la cura delle malattie infettive.

Cultura
Insieme dei tratti distintivi di natura spirituale, materiale, intellettuale ed emotiva di una società o di un gruppo sociale. Questo insieme comprende, in aggiunta alle arti e alla letteratura, gli stili di vita, i modi di stare insieme, il sistema valoriale, le tradizioni e le credenze.

Convenzione di Ginevra e New York
La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95. In essa si trova la definizione di "chi è" un rifugiato e quali sono i suoi diritti

Dimora
E' il luogo dove la persona svolge un'attività privata, anche se solo temporaneamente, come lo studio, un'attività culturale o di svago, un'attività professionale, artigianale o commerciale.

Domicilio
E' il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (il luogo dove lavora).

FpCGIL Nazionale

Dichiarazione sostitutiva
Dichiarazione del cittadino che sostituisce un certificato (per esempio: il certificato di nascita, di residenza, il titolo di studio). (Es. cud per badanti)
Equipollenza
Provvedimento con cui la pubblica amministrazione dichiara che un atto di uno Stato estero ha lo stesso valore del corrispondente atto italiano (per esempio: un diploma, una laurea, l'iscrizione a un albo professionale rilasciati da uno Stato estero).
Espulsione
Disciplinata dall'articolo 13 del d.lgs. 286/98 (Tui) è un provvedimento prefettizio che dispone l'allontanamento dello straniero dal territorio italiano quando è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera, si è trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno o non lo ha rinnovato. L'espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera e se non possibile lo straniero può essere trattenuto in un CIE – Centro di identificazione e espulsione. Se non è possibile nemmeno procedere al trattenimento l'espulsione conterrà l'ordine di lasciare il territorio nazionale in 5 giorni. Il ricorso avverso l'espulsione può essere presentata in 60 giorni al giudice di pace territorialmente competente. L'espulsione nei confronti dei titolari di un precedente permesso di soggiorno non più rinnovabile conterrà invece l'invito a lasciare il territorio in 15 giorni e il ricorso deve essere presentato in 60 giorni al Tar territorialmente competente.
Etnocentrismo
Tendenza a giudicare le altre culture e a interpretarle in base ai criteri della propria e a proiettare su di esse in modo più o meno consapevole il nostro concetto di evoluzione, di progresso, di sviluppo, di benessere. L'etnocentrismo comporta una prospettiva secondo cui tutte le società vengono collocate lungo una scala evolutiva in cui le società occidentali, civilizzate, sviluppate e modernizzate occupano il gradino più alto, mentre le società "primitive", tradizionali e sottosviluppate occupano il gradino più basso e non hanno ancora subito le necessarie trasformazioni che, attraverso uguali processi evolutivi, le innalzino sino a noi. Questa attitudine all'auto-preferenza di gruppo è universalmente osservabile in tutte le società e può esemplificarsi in atteggiamenti diversi:

- nella tendenza a valutare ogni cosa secondo i valori e le norme proprie al gruppo d'appartenenza del soggetto, come se questo fosse l'unico;
- nella tendenza propria ai membri di ogni gruppo umano a credersi migliori dei membri degli altri gruppi;
- nella tendenza a manifestare atteggiamenti favorevoli nei confronti del gruppo di appartenenza, combinati ad atteggiamenti sfavorevoli nei confronti di quanti non vi appartengano, spesso accompagnati da pregiudizi e stereotipi negativi.

Extracomunitario
Persona non cittadina di uno dei 27 paesi che attualmente compongono l'Unione Europea, ad esempio uno svizzero.
Familiare al seguito
Procedura per fare avere un visto a un parente di cittadino italiano o cittadino UE, ossia comunitario (dell'unione europea) oppure per portare i parenti mentre si ottiene un visto per lavoro subordinato grazie ad un decreto flussi ed al conseguente nulla-osta.
Gratuito patrocinio
Lo straniero che non abbia a disposizione risorse economiche sufficienti è ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato. Può quindi accedere all'assistenza legale di un avvocato e/o di un consulente tecnico senza dover sostenere le spese per l'accusa o la difesa nè le altre spese processuali.
Il patrocinio è previsto in riferimento a procedimenti penali, civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione e l'istanza può essere presentata in ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure derivate ed accidentali ad esse collegate, ma gli effetti decorrono dal momento della presentazione della domanda. La domanda di ammissione in ambito civile deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e redatta in carta semplice o su apposita modulistica. Se si viene ammessi si potrà scegliere un avvocato iscritto negli appositi elenchi del gratuito patrocinio. In ambito penale la domanda deve essere presentata presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido ovvero dal suo difensore.
Idoneità dell'alloggio
Richiesta all'ufficio tecnico de Comune di residenza o all'ASL di competenza, è la valutazione dell'abitazione per poter avere: il contratto di soggiorno, il ricongiungimento o chiedere la carta di soggiorno anche per i familiari.
Legislazione:
Circolare ministeriale: ha un valore "orientativo", di risoluzione e di riduzione di determinati problemi inerenti il Dicastero emanante

Fp CGIL Nazionale

Decreto legge: è l'Ordinanza, emessa in caso di necessità ed urgenza, dal potere esecutivo (il Governo), avente valore di "legge formale", capace, cioè, di modificare o abrogare le leggi ordinarie. L'art.77 della Costituzione precisa che il Governo può, ricorrendo necessità ed urgenza, emanare il D.L. che, se non convertito in legge dalle due Camere entro 60 giorni, decade. Pertanto, anche se sciolte per crisi di Governo, le Camere devono essere convocate per la conversione in legge dei D.L.
Decreto legislativo: è l'atto avente, sin dal suo origine, forza di legge; emanato dal potere esecutivo su delega (legge delegata) del Parlamento. Essendo questi l'unico detentore del potere legislativo, la legge emanata direttamente da esso non ha pertanto obbligo di conversione, essendo legge dal suo nascere.
Decreto ministeriale: ciascun Ministro, nell'ambito del proprio Dicastero, può emanare Decreti che sono di pura regolamentazione. Condizione essenziale è il rispetto della legge (che viene espressamente richiamata all'inizio: vista la legge n....)
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri: è l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri (sentiti tutti o solo alcuni di essi) che ha per oggetto la regolamentazione eccezionale di problemi già regolamentati da leggi. Ha una prevalente funzione di orientamento.
Decreto Del Presidente Della Repubblica: serve a dare vigore ad un atto dovuto ed a validare situazioni di carattere amministrativo (ad esempio, il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie; il riconoscimento di convenzioni internazionali; il cambio di denominazione di una città o di un individuo).
Ordinanza: provvedimento o norma di carattere amministrativo o legislativo
Ordinanza Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri: ha, come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, funzioni di orientamento per risolvere problemi relativi al Dicastero emanante.
Delibera: è l'atto con il quale un'Assemblea (comunale, regionale, provinciale) decide di prendere determinati provvedimenti in merito alla risoluzione di determinati problemi
Direttiva Comunitaria: norma comunitaria con la quale i suoi vari Organi (Parlamento, Commissione, Consiglio) indicano come regolarsi su alcuni problemi. Le direttive sono indicative di una normativa da recepire, hanno valore di una raccomandazione nei confronti degli Stati aderenti alla Comunità, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale. Le inadempienze che i singoli Stati possono commettere, non attuandole, sono giudicate dalla Corte di Giustizia della Comunità

Libera circolazione

Si riferisce a quelle persone (cittadini comunitari o cittadini di paesi terzi) che esercitano il loro diritto alla libertà di movimento, spostandosi da uno Stato membro a un altro, spesso per motivi di lavoro

Migrante

Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese (da cui emigra, da cui il termine "emigrante") per stabilirsi, temporaneamente o definitivamente, in un altro paese (in cui immigra, da cui il termine "immigrato"). Tale decisione, che ha carattere volontario anche se spesso è indotta da misere condizioni di vita, dipende generalmente da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni di vita. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Migrante irregolare

Un migrante irregolare, comunemente definito come 'clandestino', è colui che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, o è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'overstayer'), o non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. Molte persone in fuga da guerre e persecuzioni, giungono in modo irregolare in un altro paese, nel quale poi inoltrano domanda d'asilo.

Non Refoulement

Principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo. Il principio di non-refoulement è una norma di diritto internazionale consuetudinario ed è quindi vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno parti contraenti della Convenzione di Ginevra del 1951.

Nulla osta

Esempio: autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per chiamare uno straniero dal paese di origine per i flussi o per il ricongiungimento familiare. Ostativo: Ciò che è d'ostacolo, d'impedimento.

Parentela

Legame che c'è tra genitori e figli (che si chiama linea diretta) o tra fratelli, zio e nipote (che si chiama linea collaterale). La legge distingue questo legame a seconda del grado di parentela: così, padre e figlio sono parenti di primo grado; due fratelli, o il nonno e il nipote sono parenti di secondo grado; bisnonno e nipote, o zia e nipote sono parenti di terzo grado; due cugini sono parenti di quarto grado. *Ascendenti: es. genitori; Discendenti: es. figli.*

Persona ammissibile alla protezione sussidiaria

FP CGIL Nazionale

Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo per la vita di un civile in un conflitto armato) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Persona a carico

Persona che ha esplicitamente presentato una domanda per motivi di ricongiungimento familiare, cui viene concesso l'ingresso e il soggiorno da uno Stato membro, per rimanere con i propri familiari.

Potestà dei genitori responsabilità genitoriale

E' il complesso di diritti e doveri esercitati dai genitori nell'interesse del figlio.

Pregiudizio

Tendenza a giudicare in modo ingiustificatamente sfavorevole gli individui appartenenti a un dato gruppo sociale. Etimologicamente il termine pregiudizio si riferisce a un giudizio precedente all'esperienza, emesso cioè in assenza di dati sufficienti e quindi potenzialmente errato. Nell'ambito delle scienze sociali il concetto di pregiudizio si arricchisce di due ulteriori specificazioni: da una parte esso viene sempre più spesso utilizzato in riferimento a gruppi sociali generalmente minoritari, dall'altro viene identificato con un giudizio sfavorevole nei confronti del gruppo - o individuo - oggetto del pregiudizio stesso. Secondo questa definizione il pregiudizio sarebbe allora una predisposizione a percepire, giudicare e agire in maniera sfavorevole nei confronti di gruppi diversi dal proprio. Caratteristica saliente del pregiudizio - sia nell'accezione più ampia di giudizio precedente all'esperienza sia in quella sociologica di atteggiamento sfavorevole nei confronti di altri gruppi - è il suo essere d'orientamento per l'agire concreto.

Profugo

Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. Generalmente con questo termine si indica il richiedente asilo.

Protezione sussidiaria

In Italia si intende la protezione accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole o non può tornarvi.

Protezione temporanea

Viene rilasciata nelle situazione di emergenza umanitaria. Viene concessa non sulla base della valutazione di singole situazioni individuali ma ad un gruppo omogeneo di persone provenienti da uno stesso paese o area geografica a causa degli sconvolgimenti - generalmente bellici – in atto. Il permesso ha una validità limitata nel tempo decisa.

Protezione umanitaria

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. Il titolo viene rilasciato sulla base del principio di non-refoulement (non respingimento) sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, ripreso dal Testo Unico sull'immigrazione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle Questure.

Pluralismo culturale

Si intende, nelle società sempre più diversificate, l'assicurare un'interazione armoniosa tra persone e gruppi dalle identità culturali molteplici, varie e dinamiche così come la volontà di vivere insieme. Politiche che favoriscono l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, di vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale.

KIT

(busta delle poste), insieme di documenti utili per una procedura specifica.

Razzismo

Significa attribuire, senza alcun fondamento, caratteristiche ereditarie di personalità o comportamento a individui con un particolare aspetto fisico. Chiamiamo razzista chi crede che l'attribuzione di caratteristiche di superiorità o inferiorità a individui con un determinato aspetto somatico abbia una sua spiegazione biologica. Il razzismo come teoria organica e come movimento organizzato è un fenomeno recente e affonda le sue radici nel nascente nazionalismo europeo della seconda metà del XIX sec.

Il razzismo oggi è la posizione di chi ritiene necessario difendere e/o preservare le differenze culturali dai processi di massificazione ed omogeneizzazione tipici delle società occidentali e per questo, anche "per il bene" delle culture altre, pensa che le società non debbano in nessun modo essere multiculturali o

FP CGIL Nazionale

interculturali e che quindi le differenze e le alterità vanno difese ma, proprio per questo... ognuno a casa propria. In sede educativa e sociale il rischio di questo velato razzismo è che tende a concretizzarsi in una specie di apartheid dove le culture altre sono sì riconosciute ma "recintate" e conservate in appositi contenitori sociali senza possibilità significative di interagire sia tra loro che con le culture autoctone in vista della costruzione di una società intesa come "casa comune" ove ad ognuno competono uguali diritti ed uguali doveri.

Residenza

Luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato.

Richiedente Asilo

Colui che, avendo lasciato il proprio paese d'origine, a seguito di una persecuzione, non può o non intende avvalersi della protezione di quello stato e, trovandosi in un altro paese, inoltra richiesta di protezione al governo del paese che lo ospita, in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (convenzione che l'Italia ha firmato insieme ad altri 143 Paesi). La sua domanda viene esaminata in Italia dalle Commissioni territoriali esaminatrici (collegate e coordinate dalla Commissione Nazionale). Fino al momento della decisione in merito alla domanda egli è un richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari sia da potenziali rifugiati.

Rifugiato

Il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione dello Stato che lo ospita quando si accerta che è stato costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Questa definizione, introdotta dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, è stata ripresa dalla legge di attuazione n. 772 del 1954 nel sistema giuridico italiano. A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese perché teme di subire persecuzioni o per la sua stessa vita. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Ultraquattordicenni

Termine entro il quale i figli minorenni devono avere il permesso di soggiorno individuale, fino a 13 anni sono inseriti sul permesso dei genitori e sul passaporto dei genitori, dai 14 avranno il loro permesso. Dai 18 anni sono adulti pertanto potranno continuare con il permesso per famiglia, o convertire in studio, lavoro, attesa occupazione…. Viene utilizzato anche i termine infraquattordicenni per indicare i minori da 0 a tredici anni.

Vittima della tratta

E' una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

LINK UTILI

Si consiglia di rivolgersi agli uffici immigrazione presenti in tutte le Camere del Lavoro.
It is advisable to contact the immigration offices present in all the Chambers of Labour.

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7040

http://www.fpcgil.it/abcdiritti_espertorisponde

http://www.cgil.it/aree/welfare.aspx?T=IMMIGRAZIONE

http://www.inca.it/

http://www.sistemaservizicgil.it/Migranti.aspx

Fp CGIL Nazionale

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31665

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/custom/link/Pages/default.aspx

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione

Fp CGIL Nazionale